

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 416<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 26 APRILE 1966

Presidenza del Vice Presidente SPATARO,  
indi del Vice Presidente SECCHIA

#### INDICE

##### COMMISSIONI PARLAMENTARI

Variazioni nella composizione . . . Pag. 22337

CONGEDI . . . . . 22337

##### DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione . . . . . 22337  
Presentazione di relazioni . . . . . 22338  
Trasmissione dalla Camera dei deputati . 22337

##### Discussione:

« Tutela delle novità vegetali » (692) e « Disciplina dello sfruttamento delle varietà vegetali ornamentali a riproduzione agamica » (1040), d'iniziativa del senatore Adamoli e di altri senatori:

PRESIDENTE . . . . . 22338, 22366  
ADAMOLI . . . . . 22346, 22365  
BERNARDINETTI, relatore . . . . . 22359, 22366

\* BONAFINI . . . . . Pag. 22365, 22366  
CARELLI . . . . . 22356  
MALFATTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* . . . . . 22362, 22365  
ROVERE . . . . . 22353  
ZACCARI . . . . . 22338

##### INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio di interpellanze . . . . . 22367  
Annunzio di interrogazioni . . . . . 22367

##### SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE . . . . . 22367  
CORNAGLIA MEDICI . . . . . 22366, 22367

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.



## Presidenza del Vice Presidente SPATARO

**P R E S I D E N T E** . La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

**G E N C O** , Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 21 aprile.

**P R E S I D E N T E** . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi

**P R E S I D E N T E** . Hanno chiesto congedo i senatori: Chabod per giorni 4 e Zonca per giorni 15.

Non essendovi osservazioni, questi congedi sono concessi.

### Annunzio di variazioni nella composizione di Commissione parlamentare

**P R E S I D E N T E** . Comunico di aver chiamato a far parte della Commissione parlamentare consultiva prevista dalla legge 13 luglio 1965, n. 891, concernente delega al Governo per l'emanazione di norme relative all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, il senatore Valenzi in sostituzione del senatore Bartesaghi.

### Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

**P R E S I D E N T E** . Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Trasporto di persone sugli autoveicoli » (314-B) (Approvato dalla 2ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla

10ª Commissione permanente della Camera dei deputati);

« Approvvigionamento di sale all'industria » (1155-B) (Approvato dalla 5ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati);

Deputato VEDOVATO. — « Concessione di pensione straordinaria alla signora Alda Bonnoli, vedova del professore Arturo Nannizzi » (1640).

### Annunzio di presentazione di disegni di legge

**P R E S I D E N T E** . Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

*Lo Giudice, Pignatelli, Attaguile, Ferrari Francesco, Molinari, Corti, Bellisario, Bisori, Di Grazia, Zaccari, Donati, Berlanda e Giardina:*

« Concessione di un contributo annuo di lire 30 milioni a favore dell'Istituto Luigi Sturzo » (1637);

*Schiavone:*

« Costituzione in Comune autonomo della frazione Paterno del comune di Marsiconuovo in provincia di Potenza con la denominazione di Paterno » (1638);

Comunico inoltre che è stato presentato il seguente disegno di legge:

*dal Ministro del tesoro:*

« Termine di prescrizione dei buoni ordinari del Tesoro » (1639).

**Annunzio di presentazione di relazioni**

**P R E S I D E N T E .** Comunico che sono state presentate le seguenti relazioni:

a nome della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno), dal senatore Schiavone una relazione unica sui disegni di legge: PALUMBO e TRIMARCHI. — « Modificazioni al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, ed alla legge 18 maggio 1951, n. 328 » (1592) e: « Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo » (1620-Urgenza);

a nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri), dal senatore Montini sui disegni di legge: « Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione europea sull'equipollenza dei diplomi per l'ammissione alle Università, firmato a Strasburgo il 3 giugno 1964 » (1469) e: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alle infrazioni e determinati altri atti compiuti a bordo di aeromobili, firmata a Tokio il 14 settembre 1963 » (1513).

**Discussione dei disegni di legge: « Tutela delle novità vegetali » (692) e « Disciplina dello sfruttamento delle varietà vegetali ornamentali a riproduzione agamica » (1040), d'iniziativa del senatore Adamoli e di altri senatori**

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca ai numeri 1 e 2 del primo punto la discussione dei disegni di legge: « Tutela delle novità vegetali » e « Disciplina dello sfruttamento delle varietà vegetali ornamentali a riproduzione agamica », d'iniziativa dei senatori Adamoli, Barontini, Minella Molinari Angiola, Gomez D'Ayala, Cipolla, Compagnoni, Francavilla, Montagnani Marelli, Moretti e Polano.

Debbo fare presente che la 9ª Commissione ha preso in esame il secondo di questi di-

segni di legge soltanto dopo aver esaurito la discussione del primo e si è trovata quindi nella necessità di presentare due distinte relazioni, pur essendo analogo l'oggetto dei due disegni di legge i quali, peraltro, sono impostati in modo del tutto diverso, anzi contrastante, per ciò che riguarda la disciplina da dare alla materia.

Ritengo pertanto che convenga, in questa situazione, far luogo ad una unica discussione generale, dopo la quale si passerà all'esame degli articoli del testo accolto dalla Commissione.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

Dichiaro aperta la discussione generale sui due disegni di legge.

È iscritto a parlare il senatore Zaccari. Ne ha facoltà.

**Z A C C A R I .** Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il problema affrontato dal disegno di legge al nostro esame sulla tutela delle novità vegetali è da molti anni in discussione tra legislatori, cultori di diritto e categorie interessate, sia in sede nazionale, sia in sede internazionale. Mi permetto intervenire nella presente discussione come rappresentante della Liguria occidentale, di una zona in cui il problema da tempo è dibattuto per lo sviluppo assunto dalla floricoltura e per l'apporto determinante dato al progresso della stessa dai costitutori di nuove varietà che, soprattutto nel settore del garofano e della rosa, si sono imposte sui mercati nazionali ed esteri.

Ho seguito con vivo interesse in tutti questi anni di attività pubblica le varie polemiche e le varie prese di posizione, talora anche contrastanti, e mi sono convinto che, al pari di tutte le altre invenzioni, anche le novità vegetali, in quanto frutto di una attività creatrice e in quanto fattori essenziali per il progresso dell'agricoltura, devono essere protette dalla legge.

Mi riallaccio, in questo mio intervento, a quanto espressi già nel 1959, nella relazione che ebbi l'onore di presentare alla Commissione agricoltura del Senato per il parere che la stessa era stata chiamata a dare sul

disegno di legge n. 246 che, presentato all'Assemblea con la relazione pienamente favorevole del defunto senatore Turani, a nome della Commissione industria, decadde con la fine della legislatura.

L'importanza delle varietà in tutti i settori dell'agricoltura è divenuta ormai tale da non consentire di procrastinare la soluzione del problema della tutela. La dimostrazione più evidente la possiamo trovare nel fatto che l'Ufficio centrale dei brevetti e marchi del Ministero dell'industria, confortato da decisioni della Commissione dei ricorsi e da numerose sentenze di Tribunali, ha già rilasciato molti brevetti a novità vegetali, pur non contemplando il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, che è la legge che regola la materia dei brevetti per invenzioni industriali, la protezione giuridica del lavoro di coloro che si dedicano al progresso dell'agricoltura con la ricerca e la creazione di nuove piante atte ad aumentare la produzione e il reddito delle aziende.

Proprio questo fatto però ha fatto sorgere la necessità di un aggiornamento e di un adeguamento della legislazione attuale alla materia delle novità vegetali, aggiornamento ed adeguamento rappresentati dal disegno di legge al nostro esame, la cui portata è egregiamente esposta nella lucida e precisa relazione del senatore Bernardinetti.

La protezione giuridica delle novità vegetali trova un validissimo fondamento in sede internazionale sia nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 nella quale, all'articolo 27, si afferma che « ognuno ha il diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da qualsiasi produzione letteraria ed artistica di cui egli è l'autore », sia nella Convenzione di Parigi del 1883 per la protezione della proprietà industriale, riveduta successivamente a Bruxelles, a Washington, a L'Aja, a Londra ed infine a Lisbona nel 1958, presentata il 10 settembre ultimo scorso al Senato per la ratifica, la quale all'articolo 1 stabilisce: « La proprietà industriale si intende nella sua più ampia accezione e si applica non solo all'industria e al commercio propriamente detti ma anche al campo delle industrie agricole ed estrattive ed a qualunque prodotto

fabbricato o naturale, come ad esempio vini, grani, foglie di tabacco, frutta, bestiame, minerali, birre, fiori, farine », sia nelle conclusioni della Commissione mista italo-francese sorta dagli accordi del 29 marzo 1949 ed avente tra l'altro la finalità di promuovere l'unificazione delle legislazioni sulla proprietà industriale in vigore nei due Paesi, la quale Commissione nella sessione del dicembre 1954, affermò che nessun ostacolo sostanziale si opponeva affinché le invenzioni concernenti nuove varietà vegetali rientrassero nella comune legislazione sui brevetti; sia infine nella Convenzione di Parigi sulla protezione delle novità vegetali del 2 dicembre 1961, firmata dai rappresentanti della Francia, della Germania, del Belgio, dell'Olanda e dell'Italia, con cui gli Stati firmatari si sono impegnati a costituire una Unione per la protezione delle novità vegetali con sede in Ginevra e ad armonizzare le legislazioni nazionali su principi uniformi e chiaramente definiti. Tale Convenzione, nel primo comma dell'articolo 1, recita: « La presente Convenzione ha lo scopo di riconoscere e di assicurare all'ottenitore di una nuova varietà vegetale un diritto il cui contenuto e le modalità di esercizio sono oggetto degli articoli seguenti ».

Proprio in base a quest'ultima Convenzione, io penso, il Governo ha ritenuto suo dovere ripresentare nella presente legislatura il disegno di legge n. 692 al nostro esame.

Il problema della tutela giuridica è nato alla fine del secolo scorso, quando la riscoperta delle leggi mendeliane e gli esperimenti sulla loro applicazione pratica confermarono che si poteva scientificamente migliorare il patrimonio vegetale che la natura aveva messo a disposizione dell'uomo, e quando, di conseguenza, la genetica nel settore vegetale assurse a dignità di scienza.

Da ricerche effettuate è emerso che già nel 1912, durante un Congresso tenuto a Genova, due professori, Pietri e Fergola, presentarono una relazione in cui per primi in Italia affermarono la necessità della tutela delle novità vegetali. La prima concreta applicazione però, a quanto mi consta, si ebbe negli Stati Uniti d'America i quali, nel 1930, con un emendamento alla loro leg-

ge sui brevetti, riconobbero la necessità di tutelare anche le invenzioni nel campo vegetale. Nel *Plant Patent Act* del 23 maggio 1930, che ha ricevuto la sua forma definitiva nel 1954, pur limitando la protezione alle piante riprodotte per via vegetativa o agamica, hanno definitivamente fissato il principio. Venti anni di esperienza americana, durante i quali oltre mille nuove varietà sono state brevettate e durante i quali l'impulso alla ricerca è stato enorme, hanno insegnato e hanno anche allarmato la vecchia Europa. Molti Paesi europei hanno di conseguenza legislativamente sanzionato il principio e hanno concesso brevetti per piante di vario genere.

L'importanza del problema, specialmente nel campo floricolo, dove le nuove varietà hanno dato nel passato alla floricoltura italiana una posizione di indiscusso prestigio e attualmente le permettono di reggere sui mercati esteri alla strenua concorrenza degli altri Paesi, ha fatto sì che la Camera di commercio di Imperia fin dal 1947 abbia registrato, nella raccolta degli usi e consuetudini, l'uso ormai invalso tra i floricoltori di riconoscere agli ottenitori di una nuova varietà la proprietà esclusiva di essa, nonché il diritto esclusivo di propagarla e farne commercio, dando altresì forza al principio che chi acquista fiori non ha altro diritto che quello del godimento del fiore acquistato e non la facoltà di propagarlo per farne commercio.

Sono state, nel tempo, sollevate obiezioni alla tutela giuridica, alcune delle quali sono state confutate dal relatore, senatore Bernardinetti, nella sua, come ho già affermato, precisa e dettagliata relazione.

Mi sembra di poter affermare pregiudizialmente come sia possibile per tutti constatare che proprio il secolo XIX, che è stato il secolo del grande sviluppo industriale, abbia visto nascere in tutti i Paesi le leggi sui brevetti, e che proprio i Paesi che hanno più largamente concesso i brevetti siano i Paesi all'avanguardia del progresso industriale: Stati Uniti, Germania e Inghilterra, per cui si può concludere che la legislazione sui brevetti non intralcia ma anzi aiuta il progresso di un determinato settore.

Si dice e si ripete: il brevetto significa monopolio che può avere grande incidenza di ordine economico e sociale sull'agricoltura. Nuove piante alimentari di notevole importanza sociale possono essere gestite in monopolio dall'ottenitore a danno della collettività. Pur nella considerazione che col brevetto si dovrebbe dare all'ottenitore il mezzo per diffondere in piena libertà il frutto del suo lavoro, nel disegno di legge in esame viene precisato, all'articolo 7, che « chiunque ne abbia interesse può chiedere licenze speciali per l'uso non esclusivo delle invenzioni brevettate concernenti novità vegetali utilizzabili per l'alimentazione umana o del bestiame », per cui tutti possono essere tranquilli che nello specifico settore le esigenze del pubblico interesse saranno del tutto rispettate.

Non sembra inoltre che il caso possa facilmente verificarsi perchè lo sfruttamento di una nuova varietà, per essere redditizio, deve essere fatto su scala che supera le capacità produttive del singolo. Dovrebbe essere infatti interesse dell'ottenitore sfruttare la sua invenzione diffondendola al massimo possibile.

Si può affermare invece che sino ad ora si è verificato il contrario, soprattutto per le novità vegetali legate all'alimentazione, per cui molti ibridatori e costitutori, ad esempio, di nuovi tipi di frumento hanno dato alla Nazione nuove varietà di grano, capaci di aumentare la produzione cerealicola nazionale senza poter percepire, per mancanza di protezione, il più piccolo vantaggio per il loro lavoro; situazione che non è ammissibile se è vero, come è vero, che il lavoro dell'uomo deve avere la sua giusta e legittima remunerazione. Molto bene ha fatto il nostro relatore senatore Bernardinetti a ricordare il lavoro grande e silenzioso compiuto in Italia, nel campo della ibridazione per la creazione di nuove varietà, dallo Strampelli per il grano, dal Munerati per la barbabietola, dal Novelli per il riso, dal Pirovani per la vite, dall'Aicardi e dal Ragionieri per i fiori.

Si obietta anche che una nuova pianta, in quanto prodotto della natura, deve essere esclusa dalla brevettazione. Chi op-

pone una simile obiezione non ha alcuna idea esatta del come l'ottenitore giunga alla creazione di una novità. Il relatore l'ha molto bene precisato: si tratta di un lavoro lungo e paziente compiuto con preparazione tecnica e con costanza certosina, sostenuto talvolta per lunghi anni solo dalla speranza. È necessario infatti per il settore dei fiori, ad esempio, attraverso il metodo della fecondazione artificiale, operare su migliaia di esemplari e selezionare migliaia di individui. Per poter fissare una nuova varietà di rosa, dall'atto della fecondazione a quello finale dell'immissione a disposizione della società, occorrono spesso oltre dieci anni a condizione che l'incrocio sia stato felice. Il tutto dimostra, a mio parere, che il frutto dei lunghi e pazienti lavori è essenzialmente opera dell'uomo, per cui si deve ritenere giusto premiare l'ottenitore che ha dato, come dice il Giambrocono citato dal relatore: « in breve tempo all'umanità il godimento di una nuova specie di pianta, sia essa estetica o utilitaria, che molte generazioni non avrebbero potuto godere ».

Se il brevetto è un premio che la collettività concede a chi dà un contributo al progresso, non si comprende come lo si potrebbe negare all'ottenitore di una nuova varietà vegetale. Pur convinti del principio alcuni hanno obiettato che la durata di 15 anni del brevetto è eccessiva perchè può avvenire che una varietà, dopo alcuni anni, degeneri, cioè perda quei caratteri per cui era stata riconosciuta tale. È questo un fatto reale perchè spesso accade che la natura, quasi per vendicarsi della violenza che le è stata usata dall'ibridatore, faccia ricomparire nella varietà i caratteri dei genitori, ma questo stesso fatto non può rappresentare una difficoltà perchè, se il prodotto degenera, il brevetto cade, non sussistendo più la purezza della invenzione ottenuta.

« Anche se questa ipotesi non si avvera, i 15 anni sono troppo », si aggiunge. Anche io ho avuto perplessità notevoli per questo aspetto, ma le ho superate per varie considerazioni tra cui le più importanti mi permetto di ricordare.

Innanzitutto la considerazione che, mentre per una invenzione industriale è possibile quasi sempre uno sfruttamento intensivo

dell'invenzione con l'immediata produzione di un gran numero di esemplari, nel campo vegetale le limitazioni che la natura impone per ottenere dalla prima pianta il materiale di propagazione fanno sì che solo in un certo periodo di anni si può giungere ad un quantitativo di piante necessarie per le colture industriali della nuova varietà; secondariamente il fatto che non si potrebbe giustificare legittimamente la condizione di inferiorità in cui verrebbe a trovarsi l'ottenitore di varietà vegetali rispetto agli altri, soprattutto riallacciandosi il disegno di legge al nostro esame alla legge 29 giugno 1939, n. 1127, ed al Regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 224; in terzo luogo l'esistenza dell'impegno richiesto agli Stati firmatari della Convenzione di Parigi per la protezione delle novità vegetali di rispettare, nelle legislazioni nazionali, comuni principi e norme tra cui quella della durata. Infatti l'articolo 8 della stessa recita testualmente: « Il diritto concesso all'ottenitore di una nuova varietà è concesso per una durata limitata. Questa non può essere inferiore a 15 anni. Per le piante, come la vite, alberi da frutta eccetera, la durata minima è portata a 18 anni. La durata della protezione in ciascuno Stato dell'Unione inizia dalla data della formale concessione del titolo di protezione. Ciascuno Stato dell'Unione ha facoltà di concedere periodi di protezione più lunghi di quelli indicati dai commi precedenti ».

Se osserviamo quanto è fissato in alcune legislazioni troviamo che l'Inghilterra ha stabilito la durata della protezione a 15 anni, la Danimarca a 15 anni, l'Olanda a 20 anni; che il progetto francese allo studio prevede 20 anni per le novità vegetali ornamentali e 25 anni per le novità vegetali nel settore degli alberi da frutta, e che infine il progetto tedesco prevede 25 anni per tutte le specie. Vi sono alcune varietà nel settore delle rose e dei garofani che dimostrano come la vitalità non possa ricondursi a pochi anni come alcuni sostengono. Infatti la varietà di rosa « Souvenir de la Malmaison » resiste dal 1865, la « Ulrich Brunner » dal 1881, la « Gioia Meilland » dal 1942, la « Rosa Baccarà » dal 1954, e ad esempio, anche se si tratta di una eccezione, la varietà di

garofano bianco « Anita » da oltre 35 anni tiene il mercato.

Io penso perciò che il periodo di 15 anni stabilito dalla legge al nostro esame sia equo e giusto. Tralasciando le altre obiezioni confutate dal relatore, mi permetto chiudere questa prima parte del mio intervento affermando la mia convinzione sulla utilità anzi sulla necessità dell'approvazione del presente disegno di legge per il conseguimento di quei risultati già esposti dal relatore e che mi permetto richiamare all'attenzione della Assemblea.

Essi sono: 1) riconoscimento legittimo della società al lavoro ed alla genialità degli ottenitori per il contributo dato al progresso dell'agricoltura e quindi della collettività; 2) avviare i prodotti dell'agricoltura a più alti rendimenti sia per l'abbondanza che per la qualità; 3) ottenere tipi vegetali più resistenti alle malattie ed ai parassiti; 4) ottenere nuove forme, nuovi colori e profumi; 5) sollecitare una maggiore precocità o tardività dei prodotti; 6) acclimatare in un paese piante di clima diverso; 7) beneficiare di tutto il lavoro di ricerca dei genetisti del mondo, concedendo la possibilità di coltivare in Italia le loro creazioni, adatte al nostro clima e al nostro terreno.

Scopi tutti importanti, cui si potrebbe aggiungere il beneficio, per gli ottenitori italiani, di estendere il brevetto ottenuto in Italia anche agli altri Paesi, al duplice scopo di impedire che le loro varietà siano illecitamente coltivate all'estero e di consentire alle stesse un'adeguata diffusione con le garanzie offerte dalle leggi internazionali.

Io penso che non siano da sottovalutare tutti questi aspetti, tanto più che mi risulta che alcuni ottenitori esteri già negli anni scorsi, avendo appreso che in Italia erano stati concessi brevetti per alcune novità vegetali, hanno presentato domanda per ottenere la tutela di loro novità — soprattutto nel settore ortofrutticolo — le quali, se diffuse, avrebbero potuto portare sensibilissimi vantaggi all'economia agricola nazionale.

Si può essere certi che, varata la presente legge, molti ottenitori si affretteranno a brevettare le loro novità, che potranno costituire le basi di nuove coltivazioni, di nuovi commerci, ed anche un materiale prezioso per nuove ricerche.

I brevetti, infatti, costituiscono uno sprone notevole agli studi e alle ricerche. Un enorme campo si apre ai ricercatori, che saranno logicamente spronati anche dalla possibilità di vedere garantiti dalla legge i frutti del loro lavoro e di poter recuperare le ingenti spese che il conseguimento anche di una sola novità comporta nel corso degli anni. È sufficiente pensare che appena si è profilata la concreta possibilità e di ottenere, attraverso la legislazione vigente sui brevetti industriali, il brevetto per le novità vegetali, e di raggiungere, come in realtà in alcuni Stati si è già raggiunta, una estensione della protezione giuridica delle novità vegetali, sono sorti numerosi stabilimenti specializzati di ricerca su basi scientifiche, sia attraverso il perfezionamento del metodo tradizionale dell'ibridazione, sia attraverso nuovi mezzi chimici e fisici.

In questi ultimi tempi sono sorti in Europa oltre venti stabilimenti di ricerca, ad esempio nel settore della rosa. Ho avuto la fortuna di visitare lo stabilimento Meilland ad Antibes, che è stato il primo in Europa, e non posso non dare atto della serietà e della severità dell'impostazione, nonchè dell'importanza anche economica ormai assunta.

Sulla riviera italiana sono circa 1.200 i coltivatori delle varietà di rose Meilland, i quali hanno potuto coltivarle, dando un impulso notevolissimo al mercato italiano, solamente grazie al brevetto ottenuto anche in Italia.

Di fronte ai bisogni sempre nuovi e sempre crescenti dell'umanità, si devono compiere tutti gli sforzi atti a favorire il progresso tecnico e scientifico anche nel campo dell'agricoltura. Il presente disegno di legge può rappresentare uno strumento positivo, per cui mi permetto di raccomandarlo all'approvazione dell'Assemblea.

Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, avendo preso la parola, come ho affermato all'inizio del presente intervento, come rappresentante della Liguria occidentale, penso sia mio dovere rendere edotta l'Assemblea di uno stato di disagio che da vari anni serpeggia tra le categorie interessate, cioè tra i costitutori di nuove varietà vegetali, in particolare di nuove varietà di garofani e di rose, ed i col-



tivatori per l'utilizzazione di quel diritto di proprietà esclusiva delle novità riconosciuta ai costitutori, come sopra ho affermato, dagli usi e dalle consuetudini locali. Di questo disagio si è fatto eco il disegno di legge n. 1040, presentato dal senatore Adamoli ed altri in data 26 febbraio 1965, avente per oggetto: « Disciplina dello sfruttamento delle varietà vegetali ornamentali a riproduzione agamica ».

Nella relazione a tale disegno di legge si afferma tra l'altro: « Cardine della disciplina da noi proposta è il principio dell'assoluta libertà di pubblico sfruttamento della novità. In forza di detto principio, nel mentre si afferma ampiamente il diritto dell'ottenitore al riconoscimento della proprietà morale della novità, ed anche il diritto ad un premio per l'opera svolta al momento dello sfruttamento commerciale della novità, si sottrae all'arbitrio dell'ottenitore e di chiusi circoli economici lo sfruttamento della varietà stessa. Per l'applicazione del principio suesposto è sancita la nullità di ogni e qualsiasi patto che sotto qualsiasi specie tenda a limitare lo sfruttamento della novità stessa. Funzione della disciplina in oggetto è sostanzialmente quella di impedire all'ottenitore o a chiunque altro di imporre elevate taglie sulla coltivazione di una data novità, al fine di consentire la riduzione dei prezzi di costo del prodotto e l'ampia diffusione delle varietà più richieste. Viene così, pur col pieno riconoscimento del titolo di proprietà dell'ottenitore, sottratto allo stesso il controllo sulla coltivazione ».

Lo strumento studiato dagli onorevoli presentatori del disegno di legge per risolvere il problema non è però, a mio modesto avviso, nè legittimo nè opportuno. Innanzitutto è possibile contestare il principio affermato nella relazione secondo il quale vi sarebbe una profonda differenza tra le novità riproducibili per via agamica e quelle riproducibili per seme, al punto da negare agli ottenitori delle prime la tutela tramite il brevetto.

Premesso che in natura vi sono due mezzi per la riproduzione delle piante in tutti i loro caratteri, e cioè la riproduzione per seme ovvero per via sessuale, e la riproduzione per via agamica o asessuale o vegeta-

tiva (talea, margotta, innesto eccetera), si osserva che talune piante, specialmente le piante annuali, si riproducono esclusivamente per seme (frumento, granturco, piselli, violaccicche, eccetera), mentre altre vengono riprodotte esclusivamente per via agamica (vite, olivo, piante da frutta, rose, garofani, eccetera), perchè se si riproducessero per seme perderebbero tutti quei caratteri che l'uomo, attraverso il tempo e un costante lavoro di ibridazione, ha ottenuto. In altre parole, le specie sarebbero spogliate di quei caratteri intermedi che possono sussistere soltanto nelle forme ibride e sarebbero probabilmente riportate alle forme primitive.

In alcune piante ornamentali, ad esempio, a proposito dell'altezza si possono avere tre forme: grande, intermedia e nana. È inutile tentare di avere allo stato puro il carattere intermedio perchè la pianta che presenta il carattere intermedio per seme darà sempre in uguali proporzioni piante grandi e piante nane. In tal caso, se la pianta che interessa è quella di forma intermedia, per necessità dovrà essere sempre moltiplicata per via agamica.

Per quanto riguarda possibili degenerazioni è da tener presente che, se è vero che le piante ibride riprodotte per via agamica possono andare incontro a lente e progressive degenerazioni, è altrettanto vero che anche le piante a linea pura sono soggette a degenerazioni in caso di fortuite impollinazioni.

Infine, la ricerca per conseguire miglioramenti nel campo delle piante ibride non richiede minore impegno e minore preparazione della ricerca nel campo delle piante a linea pura. Sotto molti aspetti si può affermare che nel primo caso il lavoro di ricerca presenta maggiori difficoltà in quanto richiede, allo scopo di imbrigliare caratteri instabili, incroci complessi e molteplici e selezioni lunghe e pazienti oltre che oculature, su vaste quantità di semenzai.

In conclusione, sia sotto il profilo genetico, sia dal punto di vista tecnico-floricolo, non si può affermare che le varietà che si moltiplicano per seme sono superiori a quelle che si moltiplicano per via agamica. Anzi, come ho affermato, spesso vi sono delle ca-

ratteristiche che soltanto per via agamica possono essere conservate, per cui tutte le varietà si trovano sullo stesso piano di merito ai fini della brevettazione.

La stessa Convenzione di Parigi, cui spesso mi sono richiamato, non fa assolutamente distinzione ma pone sullo stesso piano le novità riproducibili per seme e quelle riproducibili per via agamica, affermando solo la necessità, perchè una varietà possa essere considerata novità, della presenza di caratteri importanti, sia morfologici sia fisiologici, tali da differenziarla da ogni altra e da essere sufficientemente omogenei e stabili così da poter essere descritti e riconosciuti con precisione.

A parte però queste considerazioni, che appartengono ad una competenza botanica che non posseggo, mi pare opportuno affermare che, risolvendosi la nuova disciplina proposta in un esproprio forzato, la conseguenza sarebbe quella dell'eliminazione della figura del costitutore dal settore della floricoltura. Questo porterebbe la nostra floricoltura agli ultimi livelli nella scala europea e mondiale.

Non posso perciò pensare che questo sia il fine che i proponenti desiderano conseguire. Tutti coloro che vivono nel campo della floricoltura — tutti indistintamente — hanno sempre riconosciuto e riconoscono l'importanza fondamentale e determinante delle varietà create dai nostri costitutori nello sviluppo dell'economia floricola italiana. Oggi nella provincia di Imperia, che, come ho già affermato, è la maggior produttrice di fiori, della superficie totale di terreno coltivato a garofani il 60-65 per cento è destinato alla coltivazione di varietà locali mediterranee ed il restante 35-40 per cento è destinato alle coltivazioni di varietà di tipo americano. Logicamente, se si toglie al costitutore ogni diritto, anche e soprattutto quello di trarre un profitto dai suoi risultati, inevitabilmente si inaridisce la sua attività. È ben vero che i procedimenti scientifici usati per il conseguimento di varietà sono di dominio pubblico per cui teoricamente ogni coltivatore può trasformarsi in ibridatore o costitutore; ma soprattutto nel mondo moderno è necessaria un'organizzazione sempre più

complessa che può essere solo di pochi o di una stazione sperimentale, per cui se si vuole tendere ad un progresso della nostra floricoltura ancora più ampio di quello del passato è necessario valorizzare, non esautorare gli ibridatori e i costitutori affinché possano conseguire sempre più impegnativi risultati.

La particolare situazione era stata oggetto di discussioni vivaci nel Convegno sui problemi della floricoltura svoltosi a Bordighera nel gennaio del 1964 nel corso del quale l'onorevole Napolitano, presentatore alla Camera dei deputati di un disegno di legge identico al progetto presentato dal senatore Adamoli al Senato, aveva affermato: « Consapevoli di ciò, facendoci interpreti delle aspirazioni dei floricoltori, a nome dei parlamentari liguri del PCI, assumiamo l'impegno di presentare al Parlamento il progetto sulle varietà floreali sulla base delle indicazioni fornite dall'Alleanza contadina. Ciò non significa disconoscere l'apporto dato dagli ibridatori allo sviluppo della floricoltura, dalla quale sono stati anche largamente compensati: significa un maggior impegno a produrre di più e meglio per l'ulteriore sviluppo ».

Ma può essere — mi domando — la proposta di legge lo strumento idoneo dal momento che esautora totalmente l'ibridatore e il costitutore? A me pare di no. Mi sembra piuttosto che il problema debba essere risolto sul piano sindacale in spirito di collaborazione, come auspicava la mozione finale del convegno stesso, approvata all'unanimità, la quale così si esprimeva: « Sul delicato problema delle novità vegetali il convegno, riconosciuti i benefici apportati alla floricoltura dagli ottenitori delle varietà, di fronte alle contrastanti posizioni emerse nel dibattito in ordine al superamento dell'attuale situazione, auspica la sollecita regolamentazione legislativa della materia come pure un incontro ed un accordo in spirito di feconda collaborazione tra le categorie interessate ».

Questa è la via che si deve seguire, anche perchè, se sono convinto della bontà della legge al nostro esame, che concede la protezione alle novità, sono pure convinto che i rapporti oggi esistenti tra costitutori da

una parte e coltivatori dall'altra debbono essere rivisti e aggiornati.

Non mi sembrerebbe opportuno, come è stato da taluno proposto, estendere la licenza speciale dal disegno di legge prevista per « l'uso non esclusivo delle invenzioni brevettate concernenti novità vegetali utilizzabili per l'alimentazione umana e del bestiame », sia perchè nel momento stesso in cui si riconosce un diritto non è possibile limitarlo quanto potrebbe farlo la licenza speciale, sia perchè la licenza speciale è legata a motivi di pubblico interesse che è difficile riscontrare nelle novità riguardanti fiori e piante ornamentali, sia infine per la complessa procedura cui è legata la concessione della licenza speciale che, se trova giustificazione per coltivazioni compiute su vasti territori, non può essere applicabile per coltivazioni intensive, ristrette e limitate quali quelle dei fiori e delle piante ornamentali.

Mi sembrerebbe più opportuno stabilire un periodo transitorio durante il quale alle Camere di commercio sia demandato il compito, se necessario, di fissare i prezzi massimi di cessione in proprietà o in uso del materiale di propagazione delle singole novità brevettate. Ho predisposto perciò un emendamento aggiuntivo all'articolo 3 del seguente tenore: « Per il periodo di un triennio dall'entrata in vigore della presente legge, le Camere di commercio competenti per territorio, previo parere degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, sentite le organizzazioni di categoria, stabiliranno i prezzi massimi di cessione in proprietà o in uso del materiale di propagazione delle singole varietà brevettate ».

Un simile intervento, pur limitato nel tempo, in una visione moderna, a mio parere, dei rapporti tra le categorie concorrenti allo stesso fine, potrebbe essere uno strumento di pacificazione sociale e di miglioramento del settore. Rientrerebbe, questo emendamento, anche nell'orientamento del Consiglio provinciale di Imperia che ha voluto assumere ultimamente, in ordine a questo particolare problema, una sua precisa posizione. È stato infatti votato il mese scorso all'unanimità, da parte di tutti i

gruppi, un ordine del giorno che recita: « Il Consiglio provinciale di Imperia, riconosciuto il fondamentale apporto dato allo sviluppo della floricoltura dai costitutori di varietà e dai coltivatori floricoli, preso atto delle iniziative legislative in corso nel campo della tutela delle novità vegetali che grandemente interessano l'economia della provincia di Imperia, fa voti affinché il Parlamento, nell'approvare sollecitamente una legge sulla tutela delle novità vegetali, assicuri la più ampia diffusione delle varietà, limiti, soprattutto per il garofano, il periodo di durata della tutela e intervenga per la regolamentazione dei prezzi di cessione in affitto o in proprietà del materiale di propagazione delle varietà stesse ».

Se per il voto sulla regolamentazione dei prezzi di cessione in affitto o in proprietà dei materiali di propagazione mi è stato possibile concretizzare un emendamento, altrettanto non ho potuto fare per gli altri due voti.

Non giudico invece possibile aderire alla richiesta della limitazione, per il garofano, del periodo di durata della tutela, anche se obiettivamente giustificata, sia perchè la legge non deve e non può risolvere tutti i casi particolari (quale appunto quello delle nuove varietà di garofani), sia perchè esiste il vincolo dell'articolo 8 della già citata Convenzione di Parigi che l'Italia è moralmente impegnata a rispettare, anche per portare un suo contributo ad una legislazione europea uniforme.

L'unico strumento, infine, per raggiungere la più ampia diffusione delle varietà, potrebbe essere rappresentato dalla licenza speciale prevista dall'articolo 7; ma, essendo la suddetta licenza una deroga grave ai diritti esclusivi dei brevetti d'invenzione, ed essendo ammissibile solo per importanti ragioni di interesse pubblico che si possono ravvisare nelle novità vegetali utilizzabili per l'alimentazione umana o del bestiame, come ho già tentato di dimostrare, come potrebbe essere giustificata l'estensione della stessa alle novità vegetali non utilizzabili per l'alimentazione? È una domanda che pongo e sulla quale pregherei il rappresen-

tante del Governo di soffermare la sua attenzione.

Oltre l'aspetto testè esaminato, il disegno di legge presenta due lacune che, a mio parere, attraverso la discussione dovrebbero essere colmate. La prima riguarda l'articolo 5 che prevede accertamenti demandati al Ministero dell'agricoltura, accertamenti che possono richiedere anche periodi di tempo molto lunghi. Ora, per non porre remore all'immediata utilizzazione delle novità, non sarebbe possibile, senza turbare le norme sostanziali che regolano in genere la materia brevettuale, accettare un emendamento che stabilisca che i brevetti possono essere concessi immediatamente all'atto del deposito della documentata domanda, salvo revoca, con sanzione e risarcimento danni, nell'ipotesi che i successivi accertamenti dessero esito negativo? Mi permetto sottoporre anche questa questione al relatore e al Governo.

La seconda riguarda l'articolo 9, che prevede la formazione di una Commissione per il parere sull'applicazione dell'articolo 7. Io penso che sia utile inserire anche o due rappresentanti dei costitutori e dei coltivatori, o due tecnici di nomina delle categorie stesse affinché, nella delicata sede, possa essere ascoltata direttamente o indirettamente la voce delle categorie interessate. Mi permetterò quindi di presentare in sede di discussione degli articoli il relativo emendamento.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario, una ultima considerazione e poi ho finito. La Convenzione di Parigi sulla protezione delle novità vegetali, già ricordata, del 2 dicembre 1961, desidera essere uno strumento per l'instaurazione, tra i Paesi firmatari, di una comune legislazione nello specifico settore. L'approvazione del disegno di legge può essere perciò anche un contributo che il Parlamento dà in prospettiva europea.

Alcuni hanno voluto vedere, nel principio della libera circolazione dei beni, che costituisce la base fondamentale del Mercato comune europeo, una incompatibilità con il principio dell'esclusività che sta alla base dei brevetti industriali e che è sancito an-

che nel disegno di legge per i brevetti vegetali. In realtà, non esiste alcun motivo di incompatibilità, dal momento che il trattato istitutivo della CEE prevede, all'articolo 36: « Le disposizioni degli articoli da 30 al 34 inclusi lasciano impregiudicati i divieti e le restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi... di tutela della proprietà industriale e commerciale », per cui i diritti, riconosciuti dalle legislazioni dei singoli Paesi ai titolari di brevetto, restano intangibili.

Non mi lusingo di aver convinto, ma penso di aver portato un utile contributo perchè eventuali dubbi siano superati e perchè l'Assemblea nostra possa serenamente approvare il disegno di legge che rappresenta un atto di fiducia nelle possibilità dell'uomo di proseguire ancora maggiormente sulla via del progresso e che può dare un nuovo motivo ai ricercatori e costitutori italiani di affermare la loro capacità in un settore, quale quello delle piante e dei fiori, che dovrebbe essere il più congeniale al loro spirito mediterraneo. Grazie, signor Presidente. (*Vivi applausi dal centro. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Adamoli. Ne ha facoltà.

A D A M O L I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Sottosegretario, il disegno di legge che porta per primo la mia firma appare presentato dopo quello governativo. Io voglio chiarire che la nostra iniziativa, come Gruppo comunista, ha preceduto quella del Governo, in quanto il gruppo dei parlamentari comunisti della Liguria, deputati e senatori, aveva da tempo elaborato un particolare disegno di legge che affrontava il tema delle varietà vegetali, disegno di legge presentato due anni fa alla Camera dei deputati. Poichè, successivamente, il Governo ha presentato un suo disegno di legge, sia pure di natura diversa, al Senato, noi abbiamo ritenuto necessario riproporre al Senato lo stesso testo precedentemente elaborato. Dico questo non per rivendicare qualche priorità, ma per sottolineare che esiste una esigenza obiettiva attorno a que-

sto problema che non poteva non trovare il suo approdo in Parlamento.

La nostra iniziativa si differenzia da quella governativa soprattutto perchè non affronta tutto il campo delle varietà vegetali. Secondo noi la Commissione competente non ha colto tutta la portata di questo provvedimento che, a nostro giudizio, tocca anche le strutture della nostra agricoltura. Fissare il principio del brevetto in ogni campo della produzione agricola e quindi già prospettare l'eventualità del brevetto anche in quella zootecnica è un fatto così grande che non può essere trattato marginalmente e soltanto parlando di varietà vegetali. Noi siamo sorpresi, signor Presidente e onorevoli colleghi, che la Commissione di agricoltura, su un problema di questo tipo, non sia stata chiamata neanche ad esprimere il suo parere, mentre a nostro giudizio erano le Commissioni congiunte della industria e dell'agricoltura che avrebbero dovuto affrontare e decidere su questo problema.

Mi permetto di richiamare l'attenzione dei colleghi sulla portata del provvedimento che è stato a noi proposto. Non è il caso di fare lunghi discorsi, ma tutti certamente avvertono che, se questo provvedimento dovesse passare, non vi sarebbero iniziative nel campo agricolo che tocchino una qualche produzione nuova che potrebbero sfuggire al sistema del brevetto. Non so se questo è il vostro proposito; noi invece siamo partiti da un'altra esigenza reale per un settore limitato e per un certo tipo di riproduzione. Abbiamo guardato il settore delle varietà vegetali ornamentali, fiori e piante — e credo che non faccia male al Senato portare la sua attenzione sulle azalee, sui ciclamini, che i fiori non siano solo in Piazza di Spagna, ma anche qui, per portare in questa sede solenne una gentile visione della nostra natura —, abbiamo voluto parlare di queste cose tralasciando quindi altri campi, trattando pertanto solo dei fiori e delle piante ornamentali con riproduzione agamica, come è stato ricordato dal collega Zaccari. Questo è un settore tipico dell'economia italiana, non solo della Liguria. Finora pare, infatti, che con l'intervento del

collega Zaccari e mio vi sia una specie di esclusivismo ligure, ma io vorrei che fosse chiaro che questo è un problema che sin da oggi, e più che mai in prospettiva, tocca molte regioni del nostro Paese. Certamente oggi le questioni sono diventate scottanti; oggi l'urto competitivo è più forte; sono maturate nuove concezioni sociali, per cui questo problema parte dalle regioni che ne sono già investite da tempo, e per questo l'iniziativa toccava alla Liguria; ma non è un problema regionale e neanche imperiese.

Noi l'anno scorso abbiamo avuto una produzione commerciale di 78 miliardi e 800 milioni di lire; secondo un calcolo di questi giorni si prevede per l'anno in corso una produzione commerciale di 100 miliardi. Di questa la Liguria ha una produzione di 57 miliardi, cioè più del 70 per cento; Imperia da sola, che è la zona più produttrice non soltanto d'Italia ma d'Europa, ha una produzione di 52 miliardi e mezzo di valore commerciale col 67 per cento di tutto il prodotto. Ma è già un limite il fatto che in Italia soltanto la Liguria e nella Liguria solo una provincia siano caratterizzate da questo tipo di produzione. Questo è un limite, c'è qualche cosa che non va, perchè le ragioni climatiche e naturali, che sono una delle condizioni per una tale produzione, non sono un monopolio della Liguria, anche se la Liguria ne beneficia abbondantemente. Si tratta di temperatura, di durata del giorno, di luminosità del cielo, di umidità atmosferica, tutte condizioni che ci differenziano dalla situazione del Nord che pure riesce spesso a batterci. Noi non siamo riusciti ad estendere il campo della nostra attività, anche se il consumo è aumentato, perchè il consumo del fiore è tipico del miglioramento civile, è legato ad una concezione più alta della vita, è anche un aspetto del benessere, che deve in qualche modo camminare. Quindi quando parliamo di una situazione di consumo migliore, parliamo di una condizione che obiettivamente c'è. Noi sappiamo che un fiore oggi circola anche nelle case più modeste e dà un contenuto più gentile alla vita degli uomini. Ma perchè il commercio non si sviluppa nonostante questo legame, vor-

rei dire, naturale con la nostra vita, e perchè anzi andiamo indietro? Infatti abbiamo diminuito le nostre esportazioni l'anno scorso del 4 per cento, ossia mentre il consumo è aumentato in Europa, non soltanto in Italia, noi abbiamo trovato meno possibilità di ingresso nei mercati che sono tradizionali consumatori di questo prodotto.

Il fatto è, egregi colleghi, che la nostra floricoltura vive troppo sulle glorie di una tradizione, che da sola non basta più. E poi il tempo del quasi monopolio in Europa da parte delle nostre regioni illuminate da un bel sole è passato, le cose sono cambiate. E noi non siamo più quindi neanche in questo campo al passo con i tempi. Vi sono fattori diversi, concorrenti, complementari che portano oggi alla ricerca di nuove strade, di nuove forme, di nuovi rapporti di produzione. Tutti sappiamo che oggi la produzione dei fiori, se si vuole mantenere un livello commerciale elevato, richiede costosissimi impianti. Le serre sono veri stabilimenti. Non ci vuole meno per costruire una serra di quanto ci voglia per costruire una officina. In Sardegna vi sono impianti nuovi...

G E N C O . Anche in Puglia.

A D A M O L I . Anche in Puglia, ma citavo la Sardegna, e vi richiamo l'attenzione del Governo, perchè in Sardegna sono calati gli stranieri, i danesi e i tedeschi, che hanno portato capitali ed esperti. Vengono al nostro sole e trovano certe condizioni favorevoli per un certo tipo di commercio. Ma non abbiamo ancora i collegamenti adeguati. I fiori scendono dal Nord in Italia in poche ore; vi è una flotta aerea del fiore. Noi invece dobbiamo servirci dei nostri treni merci che impiegano il tempo che impiegano e vi sono pochi collegamenti aerei. Ma soprattutto quello che incide nel mercato europeo e nazionale è il problema della qualità e della quantità del prodotto, ossia il tipo di fiore che mettiamo in vendita, la garanzia che diamo su certe qualità ed anche il controllo delle quantità.

Questo è il punto debole, che il collega Zaccari stranamente ha trascurato nel suo

intervento; questo è il campo che ci interessa, onorevole Sottosegretario.

Il nostro scopo è quello di creare condizioni più favorevoli allo sviluppo di questa produzione di grande significato per l'economia nazionale. Per poter fare questo bisogna rompere alcune bardature soffocatrici. Quando ci sono posizioni di esclusiva, posizioni di controllo, quando ci sono dei limiti, non si hanno le condizioni favorevoli. Attualmente c'è una situazione di esclusiva assoluta da parte dell'ottenitore della varietà.

Non so perchè il collega Zaccari ha continuato a dire che noi non vogliamo dare alcun riconoscimento all'ottenitore della varietà. È una forzatura strana, collega Zaccari! Lei ha letto il nostro disegno di legge; non capisco perchè lei qui ha affermato qualche cosa che non corrisponde alla nostra posizione, perchè lei ha sentito l'esigenza di dire che noi non vogliamo dare alcun riconoscimento all'ottenitore. Vuol dire che non ha la coscienza troppo sicura, perchè noi invece stabiliamo il riconoscimento all'ottenitore, ma non l'esclusiva: stabiliamo la partecipazione al reddito del suo prodotto, e se ha creato un prodotto valido e che ha commercio avrà grossi redditi, mentre se ha fatto un qualche cosa che non ha commercio è inutile che pensi di avere dei guadagni.

Quindi — e su questo richiamo l'attenzione del Senato — l'affermazione che qui è stata fatta non corrisponde alla nostra posizione. Nessuno di noi vuole espropriare niente; non si tratta di espropriare l'intelligenza, l'opera o la fatica di nessuno, ma si tratta di creare condizioni diverse per cui, nel legittimo riconoscimento dei diritti del ricercatore, ci siano però le migliori condizioni per quanto riguarda l'economia più generale.

Z A C C A R I . Sono d'accordo che nel vostro disegno di legge non parlate di espropri, ma in pratica demandando a un ufficio, voi togliete la figura del costitutore.

A D A M O L I . Di ufficio parlate voi! Noi demandiamo, eventualmente, la fissazione di questo compenso a quella stessa Com-

missione (art. 9) che voi prevedete. E fra i compiti di tale Commissione noi fissiamo anche quello che si riferisce ad un giusto compenso per l'ottenitore. Bisogna dire le cose come sono!

Il fatto è che questa situazione è inaccettabile; il collega Zaccari la conosce perfettamente, e quando ha letto l'ordine del giorno di Imperia mi sembrava — mi scusi, egregio collega — un po' un personaggio pirandelliano: Zaccari numero uno e Zaccari numero due. Infatti, quell'ordine del giorno che lei ha letto, lo ha votato anche lei insieme con i nostri rappresentanti; però, a un certo momento, qui ha affermato di non poter sostenere due dei punti fondamentali di esso. Lei a Imperia lo approva, viene qui e dice che non può sostenerlo. E invece lo si deve sostenere! Perché se lei a Imperia, in collegamento con il suo mondo economico, col suo mondo politico, col suo mondo sociale, non ha potuto evitare quel voto, qui non può sentirsi tanto lontano da potere ignorare il mandato che ha avuto dai suoi elettori; perché lei ha avuto un mandato, che è proprio quell'ordine del giorno che qui ha ricordato per respingerlo.

Ora, perché insistiamo su questo? Perché questo gruppo di ottenitori controlla oggi, di fatto, la totalità della varietà della produzione floricola. Sono essi che possono fare le ricerche. E qui, onorevole Sottosegretario, il discorso sarebbe lungo circa la questione di chi fa la ricerca. Perché il povero contadino non fa la ricerca? Certo, ci vogliono i mezzi, ci vuole il tempo; ma questa è una funzione pubblica e non può costituire un privilegio di chi ha mezzi, forze e tempo, di chi appalta l'ingegno altrui, di chi assume i migliori laureati, di chi assorbe i migliori esperti, sfruttando anche questi e la loro intelligenza; e noi di tutto questo vogliamo fare un sistema codificato?

Pertanto, quando parliamo di tempo e di danaro, dobbiamo riconoscere che anche questa è una forma di privilegio. E qui il discorso dovrebbe essere molto lungo e dovrebbe investire il problema della ricerca che in Italia si deve affrontare anche in questi campi.

Il fatto è che, una volta ottenuta una varietà, gli ottenitori decidono come diffon-

derla e quanto diffonderla, perché essi non solo incidono sulla qualità ma anche sul prezzo e a tale scopo stabiliscono il numero delle piante che devono essere coltivate e vendute.

I monopolisti delle varietà hanno interesse a limitare la diffusione delle varietà di pregio, perché in tal modo tengono alti i prezzi di affitto e tengono alta la loro partecipazione alle vendite. Infatti, onorevole Sottosegretario, egregi colleghi, il regime esistente in questo campo è tale per cui l'ottenitore della varietà fissa un prezzo di affitto per chi la vuol coltivare e poi partecipa con una percentuale al ricavato delle vendite.

C A R E L L I . I titolari di un brevetto non possono avere questo diritto. Anche sotto il profilo industriale ciò non avviene.

A D A M O L I . Ora parleremo degli effetti che può avere tale problema in questo settore. Del resto abbiamo presentato degli emendamenti e, se siamo d'accordo, troveremo facilmente un punto di convergenza.

Il fatto è che l'espansione delle varietà pregiate è tenuta entro confini artificiali per la parte in decadenza, al contrario di quanto avviene per la parte tuttora sfruttabile. Va sottolineato, come del resto ha ricordato il collega Zaccari, che questi prodotti sono sottoposti ad una facile degenerazione. Non è il caso qui di ricordare le leggi di Mendel, ma evidentemente si tratta di formazioni ibride che ad un certo momento possono avere chissà quali nuove manifestazioni. Comunque, per la parte in decadenza c'è un regime commerciale e per la parte pregiata ce n'è un altro.

In merito a tale questione il nostro Governo è già intervenuto e vi è stato un rapporto dell'Ambasciata italiana a Bonn, attraverso l'Istituto nazionale del commercio con l'estero, che ha messo in evidenza i limiti della produzione qualitativa, il problema dei prezzi ed il problema della mancata ricerca del tipo di consumo che si riscontra in certi Paesi per quanto riguarda i fiori. Insomma noi abbiamo ancora una visione provinciale della nostra produzio-

ne. Non è la stessa cosa vendere dei fiori in Germania o in Svizzera o in Norvegia o in Inghilterra, perchè non si tratta dello stesso mercato. Ci sono i produttori tedeschi, olandesi, francesi e soprattutto belgi che fanno queste ricerche di mercato e che vanno sulle varie piazze a seconda dei gusti delle rispettive popolazioni. Perchè accade questo? Perchè l'utile da parte dell'ottenitore è garantito dal rapporto che esso ha con il coltivatore: per lui non vi è interesse a trovare nuove forme di mercato quando il suo profitto è già garantito in modo soddisfacente.

C'è da considerare inoltre che tutta questa materia è regolata da usi e consuetudini registratisi dopo la guerra, di cui ha già parlato il collega Zaccari. Tra le fonti delle leggi, come sappiamo, ci sono anche gli usi e le consuetudini, ma spesso non si tratta di fonti molto limpide e i problemi di classe emergono anche in questo caso.

Chi è che ha fatto registrare gli usi e le consuetudini? Coloro che hanno creato questa situazione hanno dato ad essa una parvenza legale facendola registrare presso la Camera di commercio della loro zona, da essi stessi diretta. Lei sa perfettamente, senatore Zaccari, com'è la situazione. Chi è che ha fatto registrare un privilegio? Come è diventata legge una esclusiva? Che cosa sono nella realtà questi usi e queste consuetudini? Ecco perchè ci vogliono delle nuove leggi, anche perchè non si può puntare su una soluzione sindacale. La questione non è sindacale: qui entriamo nelle strutture, nei rapporti economici di fondo, nei mercati. E l'ordine del giorno che lei ha letto, senatore Zaccari, invoca nuove disposizioni legislative, non nuovi rapporti sindacali. Si tratta infatti di eliminare usi e consuetudini registrati nel 1947 da gruppi interessati che se ne sono fatta un'arma per mantenere un rigido controllo del mercato.

Io vorrei ricordare che fra questi usi e consuetudini vi sono norme di questo genere: colui che ha facoltà di coltivare la varietà concessa dall'ottenitore può vendere solo nel mercato locale e ai prezzi fissati dal concedente. Certe volte vi sarebbe la

possibilità di fare degli affari con delle partite congiunte di fiori; invece in base a questi usi e consuetudini il venditore deve vendere partita per partita, non può fare una vendita cumulativa, e quindi non può fare nessuna combinazione particolare di prezzo. È stabilito inoltre che il ricavo è garantito qualunque sia il risultato della coltivazione. Onorevole Sottosegretario, lo sa che sono state iniziate cause per la gelata del 1962-63, quella terribile gelata che distrusse tutte le coltivazioni della Liguria? E chi ci ha rimesso sono stati gli sfortunati coltivatori, i contadini che coltivano quelle rocce: essi sono stati chiamati in giudizio per il pagamento di un prodotto che la natura stessa aveva distrutto! Questi sono gli usi e le consuetudini! Inoltre si richiede spesso il pagamento anticipato o con cambiale a breve scadenza.

Per dimostrare il carattere leonino di questo patto basta dire che mentre il proprietario si riserva di controllare il modo di coltivare e confezionare i fiori e di prelevare in qualunque momento i boccioli nei fondi del floricoltore, nessuna menzione viene fatta del numero delle piante che il proprietario della varietà metterà in commercio. Da una parte, cioè, il proprietario controlla tutto, può accedere sul fondo, può andare a vedere quanti fiori vengono coltivati eccetera; però chi ha comprato quella produzione non sa come sarà il mercato perchè il proprietario può fare la stessa concessione a dieci, venti, trenta altri coltivatori. Pertanto chi fa una produzione e ritiene che possa avere un certo prezzo può trovarsi domani col mercato invaso da altri produttori.

La situazione è questa. Io non ho detto nulla che non sia vero e invito il collega Zaccari e gli altri colleghi che vivono in queste zone a smentirmi se ho detto delle cose non vere. Il collega Zaccari sa come vengono chiamati questi proprietari: i baroni delle varietà, la mafia delle fasce. Lei, senatore Zaccari, ha parlato molto degli ottenitori; ebbene una parola per i coltivatori poteva anche dirla, poteva dire una parola sulla fatica che fanno questi lavoratori. Come si fa a non tenere presente il



quadro completo di questo mondo sociale? L'ottenitore avrà un grande cervello, avrà i capitali per fare le sue ricerche; ma chi è che ha trasformato la sua regione, senatore Zaccari, chi ha fatto di quelle rocce dei giardini, chi ha fatto sorgere da quelle fasce rose e garofani? Quei poveri contadini abruzzesi e calabresi che sono venuti sino all'estremo occidente del nostro Paese e hanno dato nuova ricchezza alla sua terra. Lei ignora tutto questo? Lo sa a che ora si alzano al mattino? Lo sa che controllano piantina per piantina? Lo sa quali fatiche affrontano? Questa non è demagogia...

**Z A C C A R I.** L'argomento del disegno di legge è la tutela delle novità vegetali; se dovessimo ampliare il discorso...

**A D A M O L I.** Ma le cose non si tutelano così!

Ora, c'è stato qualche cambiamento, ci sono state delle lotte, i contadini hanno ottenuto qualche cosa. Gli stessi proprietari hanno dovuto riconsiderare certe loro posizioni perchè la competitività internazionale ha imposto certi ripensamenti (non dico certe generosità nuove); i mercati esteri incombono, quindi qualcosa si è fatto. C'è meno intransigenza nel voler incassare quando il prodotto va a male, si cerca di ridurre i canoni di affitto, si cerca di liberalizzare alcune varietà perchè oggi, dopo il 1947, lei sa, senatore Zaccari, che praticamente solo quel famoso garofano americano è disponibile, mentre tutte le altre varietà sono bloccate. Adesso pare che qualche varietà venga concessa alla libera coltivazione. Ma il fatto nuovo è una più matura coscienza dei lavoratori che conoscono oggi tutti gli aspetti di una situazione umiliante di questo tipo, di soffocante sudditanza e che non vogliono più accettarle.

Ecco perchè abbiamo elaborato il nostro disegno di legge che, ripeto, accoglie una esigenza, un'indicazione, una volontà generale. Così noi siamo rimasti nello spirito e nella lettera dell'ordine del giorno unitario del Consiglio provinciale di Imperia che anche il senatore Zaccari ha votato. In quell'ordine del giorno si diceva che biso-

gna fare una legge che assicuri la più ampia diffusione delle varietà. Altro che brevetti! In secondo luogo, si diceva che occorre limitare il periodo di durata della tutela. Lei invece non ritiene neanche di presentare un emendamento che riduca a sette i famosi quindici anni. Si chiedeva inoltre un intervento per la regolamentazione dei prezzi di cessione in affitto o in proprietà del materiale di propagazione delle varietà.

Il progetto governativo non risolve nessuno di questi problemi, anzi, a nostro giudizio, aggrava la situazione.

Ma vorrei ricordare agli egregi colleghi, visto che oggi è al Governo il centro-sinistra con il suo quinto Gabinetto, che questa legge è stata presentata per la prima volta dall'onorevole Cortese, Ministro dell'Industria, nel 1954. Questa legge ritorna tranquillamente ad ogni tornata legislativa, succeda quel che succeda, cambino i Governi o le formule.

Compagni socialisti, questa legge che voi presentate come Governo di centro-sinistra non è passata con i Governi di centro-destra. Nel 1959, come ha ricordato il senatore Zaccari, era già stata discussa e non è andata avanti. Adesso, con il Governo di centro-sinistra, in una situazione che dovrebbe essere nuova, ritorna un disegno di legge che dovrebbe diventare legge proprio adesso. È un aspetto politico che mi permetto di richiamare alla vostra attenzione.

Quindici anni di brevetto, ossia di esclusiva assoluta da parte dell'ottenitore, significano convalidare un sistema che ha già dato cattiva prova, che non ha soddisfatto. (*Interruzione del senatore Rovere*). Certo, per voi occorrerebbe l'eternità; per voi quindici anni sono pochi, ci vorrebbe il brevetto eterno, l'imbrigliamento eterno del lavoro umano. Capisco che voi abbiate queste posizioni, ma io mi riferisco alla posizione politica del Governo, e il fatto che da parte liberale si facciano di queste esaltazioni fa emergere chiaramente il reale contenuto di questo disegno di legge.

**Z A C C A R I.** Sul problema della durata io penso di avere espresso chiara-

te il mio pensiero. Per le novità, nel settore del garofano, potrebbe e dovrebbe essere concessa una limitazione nella durata della tutela. Ma giudico non sia possibile in una legge stabilire per il garofano la durata del brevetto in 10 anni mentre per tut-

te le altre piante il periodo di tempo viene fissato in 15 anni. Non so se vi sia la possibilità dal punto di vista della tecnica legislativa. Mi appello ai colleghi per chiedere se sia possibile fare una riduzione per una sola varietà.

## Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

A D A M O L I . Lei riconoscerà che queste stesse interruzioni fanno risaltare il fatto che il problema che stiamo toccando non è marginale. E ora che il Parlamento lo discute, facciamo in modo di dare una risposta soddisfacente a questioni che da anni si dibattono. Soprattutto, non dobbiamo ignorare che sulla nostra floricoltura incombe una situazione di crisi per la sua mancata forza competitiva, e che dobbiamo fare in modo che, sia per quanto riguarda le qualità che i costi, si possa trovare una soluzione nuova. E a nostro giudizio — non solo politico, ma anche per quanto riguarda il merito del problema — se si esaltano le catene monopolistiche non si agevolano le soluzioni positive. Tutto il passato lo sta a dimostrare. Per questo noi riteniamo che su questo problema il Senato debba riflettere in un modo più attento. Noi chiediamo che questo provvedimento venga riportato in Commissione e che venga esaminato congiuntamente con la Commissione agricoltura.

Qui si è detto che, quando si fanno questi brevetti, queste iscrizioni, il parere viene dato dagli Ispettorati dell'agricoltura. C'entrerà in qualche modo l'agricoltura, evidentemente! Ed è veramente strano che in tutta la discussione, in tutti i giudizi, di tutto si è tenuto conto fuorchè dell'economia agricola. Eppure, a nostro giudizio, essa viene toccata e fortemente. Quindi noi insistiamo perchè questo provvedimento torni in Commissione e venga riesaminato in sedute congiunte. Non avremmo neanche obiezioni da fare se la Presidenza volesse decidere che il ritorno in Commissione significa l'es-

me in sede deliberante. Non è questione di perdere tempo, è questione di creare le migliori condizioni. Dobbiamo accompagnare uno sforzo che il nostro Paese sta compiendo. Proprio sabato prossimo a Genova si inaugura una importante mostra dei fiori: l'« Euroflora ». È una grossa iniziativa nazionale: finalmente noi ci affianchiamo alle famose « florales » di Gand, di Nantes, di Parigi. Finalmente si verifica in Italia un avvenimento che ci porterà all'attenzione mondiale del mercato dei fiori. Bisogna che il Parlamento sappia dimostrare di essere all'altezza di questo problema così come esso è andato maturando. Noi dobbiamo quindi cercare di fare un disegno di legge che tenga conto di queste nuove situazioni e — permettete che lo dica — soprattutto dia una risposta alle migliaia di contadini che si trovano da anni su quelle fasce, iugulati dai baroni delle varietà. E state sicuri che non esagero: è questa la situazione. Spesso le Commissioni parlamentari fanno delle visite, e una visita in Liguria sarebbe tra l'altro piacevole perchè l'atmosfera naturale è bella, sarebbe bene andarci per vedere da vicino quanta fatica, quanta sofferenza, quanti sacrifici sono costati quei garofani, quelle gardenie, quelle camelie.

Invitiamo il Senato a considerare con attenzione questo problema e a dare una risposta alle legittime attese di migliaia di lavoratori della Liguria, della Toscana, del Lazio, della Puglia e della Sardegna. (*Vi vi applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Rovere. Ne ha facoltà.

**R O V E R E .** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, questo mio intervento sul disegno di legge n. 692, avente per tema la tutela delle novità vegetali, è dovuto al fatto di essere, quale parlamentare della Riviera dei fiori, vivamente interessato a questo problema che si trascina oramai da tanto tempo e la cui soluzione è attesa da tanti costitutori ed ottenitori di nuove varietà di fiori, specialmente di garofani e di rose, che costituiscono l'elemento fondamentale di gran parte dell'economia locale. Questo, quindi, è un argomento che mi sta particolarmente a cuore, perchè si inquadra perfettamente nel tema generale dei problemi economici della nostra Riviera di ponente; infatti in poche Regioni del mondo si registra, come nella mia terra, un così intenso ritmo di produzione di novità floreali.

La questione della protezione legale del lavoro dell'ottenitore di novità vegetali è una diretta conseguenza del continuo progredire della genetica e della sempre maggiore applicazione di questa scienza all'agricoltura nell'ultimo quarantennio. Il fattore varietà è oramai entrato decisamente, quale elemento determinante, in tutte le branche della produzione agricola: esaurita o per lo meno fortemente diminuita la possibilità di ulteriori notevoli incrementi della produzione attraverso l'uso dei più svariati fertilizzanti, l'impiego dei più potenti antiparassitari e l'adozione dei più razionali sistemi di coltivazione, soltanto dalla scoperta di nuove varietà che traggano dalle loro intrinseche caratteristiche genetiche una maggiore produttività sia dal punto di vista qualitativo che dal punto di vista quantitativo è logico attendersi quei risultati che valgano ad assicurare alla nostra agricoltura e, nel caso specifico della mia zona, alla nostra floricoltura quei maggiori redditi capaci di migliorare il tenore di vita delle nostre popolazioni rurali, di incrementare il nostro commercio con l'estero e di portare quindi un contributo non indifferente alla nostra economia.

Il diritto degli ottenitori discende, come è stato detto, dalla « Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo » approvata dall'As-

semblea delle Nazioni Unite nel 1948 e ratificata da tutte le Nazioni, là dove essa recita, al secondo comma dell'articolo 27: « Ognuno ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da qualsiasi produzione scientifica, letteraria od artistica di cui egli è l'autore »; discende dalla « Convenzione internazionale di Parigi » del 1883 per la protezione delle varietà industriali, revisionata a Londra nel 1934 e ratificata anche dal nostro Paese, sia pure dopo vent'anni, Convenzione che all'articolo 1 dice: « La proprietà industriale si intende nella sua accezione più larga e si applica non solamente all'industria e al commercio propriamente detti, ma anche al campo delle industrie agricole ed estrattive e a qualsiasi prodotto fabbricato o naturale, come ad esempio: vini, grani, foglie di tabacco, frutti, bestiame, minerali, acque minerali, fiori, farine, eccetera ».

Io qui però non voglio tediare con la ripetizione di questi argomenti che d'altronde son già stati accuratamente trattati nella relazione che accompagna il disegno di legge. Desidero solo sottolineare l'urgenza dell'approvazione di questo disegno di legge che da troppo tempo è atteso da parte di migliaia di ottenitori e di coltivatori. Presentato già nella seconda legislatura, esso ha proseguito il suo lungo e travagliato iter nel corso della terza legislatura ed è ora, speriamo, giunto finalmente al suo momento conclusivo. Tenuto conto che già attualmente moltissimi brevetti sono stati rilasciati a novità vegetali da parte dell'Ufficio centrale per brevetti e marchi del Ministero dell'industria, mi pare logico che venga approvato questo disegno di legge che ha lo scopo di completare la legislazione già vigente col regio decreto del 29 giugno 1939, n. 1127, promuovendone esplicitamente l'applicazione al campo specialistico delle novità vegetali; e d'altronde la lucida ed esauriente relazione che precede il testo del disegno di legge ha messo in evidenza l'opportunità, anzi la necessità, dell'estensione di questa tutela giuridica ai prodotti dell'agricoltura. Non comprendiamo infatti perchè in campo industriale a nessuno sia mai saltato in

mente di contestare all'inventore di un qualsiasi aggeggio, dal filo per tagliare il burro alla punta di una penna a sfera, il diritto di fruire della sua invenzione, mentre invece questo diritto non dovrebbe venire riconosciuto all'ottenitore di una varietà vegetale. E puerile a questo proposito appare il voler attribuire oggi, nel secolo della tecnica e della scienza, le nuove varietà vegetali unicamente ad un munifico dono di madre natura e come tali considerarle prodotti da escludere dalla brevettazione. Accettare una tale obiezione significherebbe dichiarare in partenza la più assoluta ignoranza dell'attività dell'ottenitore che esplica un lavoro di concetto, un lavoro lungo e paziente di studio e di ricerca, applicando i principi delle leggi di Mendel sull'ereditarietà, facendo uso della tecnica della fecondazione artificiale per ottenere varietà nuove che presentino particolari doti di pregio e che posseggano caratteri di stabilità in modo che la pianta possa venire riprodotta su vasta scala. Il prodotto ottenuto è quindi un prodotto dell'ingegno umano, un prodotto non dell'empirismo, ma di ferme conoscenze scientifiche e come tale deve trovare nella legge la necessaria protezione. L'ottenitore vede realizzarsi un reddito per il suo appassionato lavoro di ricerca solo dopo lunghi anni, dopo che per una varietà che giunga al successo è stata necessaria la creazione, la selezione e la coltivazione di centinaia di migliaia di piante che vengono poi abbandonate e distrutte nel corso della ricerca stessa perchè non aventi i requisiti richiesti. E questo senza tener conto delle spese degli impianti, dei capitali che debbono venire investiti per poter giungere ad ottenere un qualcosa che è un progresso nel campo dell'agricoltura.

Ma giunti a questo punto non è logico lasciare l'ibridatore del tutto indifeso di fronte ai molti pronti a trarre profitto dal suo lavoro: senza un'adeguata protezione verrebbe logicamente a mancare, ad isterilirsi lo slancio creativo degli ibridatori e si condannerebbe a morte la nostra agricoltura.

E questo il motivo per cui ritengo che la tutela di questa attività creatrice risponda

ad una sentita necessità, ad un vero e proprio interesse della società prima ancora che della categoria degli ottenitori. Ed è appunto in funzione dell'importanza del lavoro degli ottenitori che io ritengo abbia validità questo mio intervento che è spoglio di ogni passione di parte ed ha come unico obiettivo il progresso, la prosperità e l'avvenire della floricoltura ligure. Non vorrei che per motivi meramente politici, per fare ad ogni costo della demagogia di bassa lega, si cadesse nell'errore infausto di decretare la fine di una benemerita attività alla quale sono legate le fortune della nostra floricoltura. Io so, lo sappiamo tutti, ed è inutile volercelo negare, che in questi ultimi tempi una sottile e velenosa campagna propagandistica è stata messa in atto nelle nostre campagne per dividere le categorie che vivono dell'industria del fiore; un sottile veleno è stato iniettato nelle vene della nostra floricoltura ed un senso di disagio è già percettibile. Questo enorme organismo, che aveva quali caratteristiche peculiari l'unità e la convergenza degli interessi delle varie categorie, sta mostrando le prime crepe. Abbiamo sentito parlare dei soprusi dei cosiddetti « baroni », abbiamo sentito invitare a visitare queste zone. E io veramente devo pensare che il senatore Adamoli non abbia mai conosciuto nessuno di questi baroni che hanno le mani coperte di calli! I baroni sono dipinti come degli ingordi strozzini che fanno i prezzi a loro piacimento, e si parla dei pochi sbirri che tengono loro bordone. Si parla del brevetto come se esso fosse lo strumento voluto soltanto da pochi magnati per la difesa di interessi precostituiti, contro gli interessi di tutti gli altri lavoratori della floricoltura. Si parla di liberalizzare la coltivazione e la vendita delle varietà pregiate; si parla di abolire la schiavitù e i soprusi che verrebbero compiuti ad esclusivo danno dei più umili e dei meno abbienti per ripartire equamente una ipotetica ricchezza fra tutti.

Ora, io vorrei dire che questo discorso, che questa fraseologia non ci è certamente nuova. Non c'è nessuno meglio di noi liberali che conosca il significato e la validità del termine « liberalizzare »; e non

c'è certamente nessuno che aderisca quanto noi a questo concetto. Ma vorremmo che questa parola fosse usata a tempo debito e ad essa venisse attribuito il significato che veramente ha.

E vorremmo soprattutto che si esaminasse attentamente il problema, che si analizzasse accuratamente quali sono gli interessi della nostra floricoltura e della nostra agricoltura, che ci si preoccupasse, cioè, soprattutto di accrescere la produzione e la ricchezza piuttosto che di dividere la miseria.

E qui chiedo scusa se ho usato nuovamente una frase e un'espressione che ho già pronunciato in occasione del dibattito sulle leggi agrarie, e purtroppo invano. Perché se c'è una branca della nostra agricoltura che ancora oggi si salva, questa è la floricoltura: ed è proprio contro di essa che si appuntano ora gli strali dei disgregatori di professione e dei distruttori ad oltranza.

Sono ormai molti decenni che si agita questo problema: il problema del brevetto. Convegni nazionali, convegni internazionali hanno unanimemente riconosciuto la necessità di una legge per tutelare giuridicamente le varietà vegetali, dato che la legge generale sui brevetti — creata eminentemente per le invenzioni industriali — è un po' zoppicante se applicata ai vegetali.

È stata abbondantemente dimostrata la convergenza, e non il conflitto, di interessi fra tutti coloro che sono legati al ciclo completo di una pianta dalla nascita al consumo. È universalmente riconosciuto che soltanto il continuo rinnovamento e miglioramento delle nostre novità floricole può salvare la nostra floricoltura dalla sempre più agguerrita concorrenza che le altre Nazioni produttrici fanno ai nostri fiori sui pochi mercati di sbocco rimasti disponibili.

Dare quindi una legislazione che tuteli il diritto di invenzione, che tuteli queste varietà vegetali come prodotto dell'ingegno creativo dei nostri ottenitori per spronarli a fare sempre più e sempre meglio, significa servire la nostra agricoltura. Un ulteriore rinvio non è più concepibile: esso si tradurrebbe soltanto nella perdita di pre-

zioso tempo, col pericolo di arrivare alla ratifica della convenzione di Parigi del 1961 senza un'adeguata legislazione nazionale che tuteli la nostra floricoltura, e a tutto beneficio di Nazioni concorrenti come l'Olanda, che non è in grado peraltro di produrre varietà con le caratteristiche delle nostre.

Ma oltre a queste considerazioni, che ritengo certamente valide, esiste anche il fatto indubbio che il brevetto, mentre da un lato protegge un diritto naturale dell'ottenitore, dall'altro favorisce anche il piccolo coltivatore, perchè il costo della ricerca viene logicamente ad essere frazionato tra un enorme numero di piante. Cosa che non succede nel caso di varietà non protette, ove si può assistere all'accaparramento da parte di speculatori intermediari che vendono poi le piantine a prezzi astronomici: un piccolo esempio di quanto succede con le varietà importate dall'America, comprate da intermediari danesi e rivendute poi a prezzi certamente non accessibili a tutte le borse e quindi specialmente gravosi per i meno abbienti.

L'esigenza di una protezione legale è inoltre facilmente arguibile se si consideri che senza dubbio essa sarà destinata a favorire veramente la libera diffusione di una novità presso tutti i coltivatori. È infatti indiscutibile che l'ottenitore di una nuova varietà vegetale ne è all'origine il padrone assoluto e, in mancanza di una legislazione in merito che lo tuteli, sarà facilmente tentato alla coltivazione in esclusiva o limitata a pochi coltivatori di sua fiducia, impedendone il possesso ad altri coltivatori i quali non potrebbero addivenire a ciò se non attraverso il furto; ed evidentemente non è auspicabile il ricorso a tale mezzo di appropriazione. Così pure non ci pare accettabile il principio che l'ottenitore debba ricorrere alla tutela della sua proprietà con il classico e certamente abbastanza efficace, ma non approvabile e poco democratico, uso del fucile caricato a sale.

Per questi motivi, che ho cercato di esporre succintamente, convinti della necessità di agevolare il progresso tecnico e scientifico della nostra agricoltura, progres-

so che certamente la protezione oggi in esame contribuirà efficacemente a potenziare ed accelerare, noi liberali, che desideriamo fare come sempre una opposizione non aprioristica e demagogica ma seria e responsabile nell'interesse del Paese, esprimiamo parere favorevole a questo disegno di legge, auspicandone una sollecita approvazione.

Nel contempo, esprimiamo il nostro dissenso sul disegno di legge n. 1040 di iniziativa comunista che, come ha giustamente detto il senatore Zaccari, oltre ad essere in netto contrasto con il disegno di legge d'iniziativa governativa, si traduce praticamente in un esproprio forzoso a danno di coloro che, a prezzo di molti sacrifici e di anni di duro ed oscuro lavoro, ed impiegando capitali propri non indifferenti, pervengono alla creazione di una novità vegetale contribuendo così al progresso della nostra agricoltura che vogliamo rendere sempre più efficiente anche per superare le attuali difficoltà dell'economia nazionale. *(Applausi dal centro-destra).*

**P R E S I D E N T E.** È iscritto a parlare il senatore Carelli. Ne ha facoltà.

**C A R E L L I.** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario, il problema della tutela delle novità vegetali non è nuovo, come hanno rilevato anche i colleghi che mi hanno preceduto, ma risale a molti decenni, forse ad oltre un secolo. Non possiamo dimenticare, infatti, che già nel 1833 lo Stato Pontificio emanò una legge relativa alla tutela delle novità vegetali che, al primo articolo, diceva: « A chiunque, o suddito pontificio o estero, che scoprirà un prodotto naturale, o troverà, o introdurrà nello Stato un nuovo genere importante di estesa coltivazione campestre, o una nuova arte utile non conosciuta, o non ancora in esso messa in pratica, o un nuovo utile metodo in fatto di una coltivazione, o di un'arte già introdotta, o un qualche utile miglioramento negli stessi metodi già praticati, sarà quindi innanzi garantito il diritto esclusivo di proprietà pel tempo e secondo le norme che verranno nei seguenti articoli stabilite ».

Evidentemente il problema, anche in quel tempo, si presentava importante. Ed esso tuttora esiste, anche se fino ad oggi nessun provvedimento di legge ha riordinato il settore che, per la verità, è rimasto indifeso per quel che riguarda determinati diritti.

Nella sua proposta, senatore Adamoli, c'è qualche cosa di buono, ma lei affronta la questione da un punto di vista settoriale. A lei interessa soltanto il quadro floricolo che riguarda la Liguria e con ciò intende difendere i costitutori e i consumatori che permettono alla sua attiva regione di sviluppare notevoli iniziative. Ma l'argomento riguarda tutta l'agricoltura nelle sue varie branche e nelle sue manifestazioni, dalla floricoltura alla cerealicoltura.

Proprio in questi giorni nelle Marche si stanno organizzando i programmi per celebrare la ricorrenza del centenario della nascita di un grande costitutore e, vorrei dire, di un grande genetista, il professore Nazareno Strampelli, il quale ha onorato l'Italia e il Senato.

Nazareno Strampelli fu il primo a considerare il fatto genetico da un punto di vista diverso da quello della scuola di Svalof, in Svezia, dove si insisteva nella selezione per il miglioramento delle piante. Nazareno Strampelli intuì la necessità dell'ibridazione. Famosi sono i suoi incroci miglioratori nel campo della cerealicoltura. Senza conoscere le leggi di Mendel, divulgate dopo il 1900, sull'ereditarietà dei caratteri, sulla disgiunzione dei medesimi nel primo periodo dopo la fecondazione sessuata di due varietà incrocianti con caratteristiche differenti, egli intuì il valore biologico fondamentale del metodo confermatogli dagli studi del Mendel i cui risultati vennero a sua conoscenza soltanto nel 1905.

Celebri rimangono i suoi grani « Menta-na », « Villa Glori », « Damiano Chiesa », tanto per indicare le sue prime affermazioni di illuminato genetista costitutore, ed altre ne sono seguite fino a permettere, consolidandole, le alte produzioni granarie che hanno caratterizzato e caratterizzano il settore specifico nel nostro Paese.

La difesa degli interessi e dei diritti di coloro che hanno dedicato tutta la loro esistenza alla formazione di nuove varietà ve-

getali riguarda quindi tutti noi, non soltanto per quanto attiene alla floricoltura, ma per tutte le branche che articolano l'intero settore. Ripetiamo che, se oggi l'Italia può arrivare a limiti di produzione che vanno oltre i 90 milioni di quintali di grano, lo deve soltanto all'opera meravigliosa di un generoso costituente.

Il disegno di legge che viene presentato al nostro esame merita tutta la nostra attenzione, anche se occorreranno alcune delucidazioni da parte del relatore e dell'onorevole Sottosegretario su qualche punto non sufficientemente chiaro. Il provvedimento è molto atteso dalla categoria degli ottenitori ed è molto atteso anche dai consumatori. Pertanto esso deve corrispondere alle esigenze dei vari rami d'intervento operativo, e ciò significa che l'articolazione delle norme deve essere tale da non provocare incertezze, deviazioni nell'applicazione e adattamenti di ordine interpretativo che turberanno seriamente l'indirizzo programmatico che si intende seguire. Pur ammettendo che nella fattispecie il compito prevalente è demandato al Ministero dell'industria e del commercio, tuttavia non può non considerarsi il fatto che, trattandosi di novità vegetali, l'intervento collaborativo del Ministero dell'agricoltura deve essere ritenuto indispensabile, il che comporta un necessario adeguamento dei compiti del Ministero dell'agricoltura alle modalità di intervento degli organi del Ministero dell'industria e del commercio.

Proprio su questo punto sorgono per la verità particolari perplessità.

Per esempio, all'articolo primo del disegno di legge governativo è detto che possono costituire oggetto di brevetto le novità vegetali atte ad avere un'applicazione agricola od industriale e che, per novità vegetali, si intendono quelle comunque ottenute che corrispondono ad alcune condizioni, tra l'altro a quella di potersi direttamente distinguere, per uno o più caratteri importanti, da ogni altra varietà vegetale.

Ora, in questa particolare distinzione, in questo esame, entra, nel merito dell'ordinamento generale delle attività specifiche, il registro delle novità vegetali, registro che

dovrebbe essere amministrato e conservato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Inoltre, con il disegno di legge in esame, si è voluto risolvere il problema della celebrità della concessione del brevetto, applicando una vecchia proposta del compianto senatore Turani. Due legislature fa affrontammo anche questo problema e il senatore Turani, allora relatore, propose un chiaro, determinato indirizzo che autorizzava la osservazione sulla inutilità o meglio superfluità dell'esame preventivo di tutte le novità vegetali da brevettare, dato che vi è nella legge la possibilità di intervenire di ufficio o ad istanza di chi vi abbia interesse per far decadere la protezione di quelle varietà che mancano dei requisiti essenziali che danno diritto alla protezione stessa, in base all'articolo 5 del disegno di legge in esame.

Il problema sembrerebbe risolto, senonchè non bisogna dimenticare, onorevole Sottosegretario, che esiste il decreto ministeriale 28 ottobre 1963 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che stabilisce l'iscrizione delle varietà in un registro distinto per specie vegetali conservato presso l'Istituto di genetica per l'agricoltura di Roma. La Commissione di controllo accerta, mediante ripetute prove colturali, in diversi ambienti agricoli, con particolari modalità e, al termine dell'accertamento, esprime il parere.

Ora, non si può evitare l'osservazione: che rientra dalla finestra ciò che abbiamo voluto cacciare dalla porta. Dopo, per esempio, dieci anni di studi e di prove genetiche di riproduzione e di moltiplicazione, con l'ottenimento di famiglie F-1, F-2, F-3, fino ad arrivare ad F-10, il che significa 10 o 12 anni di attività per la preparazione e (vorrei dire una parola forse non adatta ma che esprime l'idea) per la creazione della novità vegetale, dopo questo non breve e faticoso lavoro interviene la Commissione a norma di decreto, e riesamina la novità vegetale, effettua accertamenti e prove, con quella perdita di tempo che noi tutti possiamo immaginare.

Il voler ripetere la prova, sia pure per accertamenti botanici, agronomici eccetera,

significa concedere il brevetto dopo decenni, il che può significare perdita di tempo estremamente prezioso, per chi deve affrontare, dopo la fase di ricerca e di ottenimento, quella non meno difficile del consumo.

L'azione del costitutore potrebbe essere convenientemente controllata dagli organi competenti; è questo il solo sistema per accelerare le operazioni per il rilascio del brevetto, e ciò per tutte le specie vegetali e comprendenti tutte le novità comunque ottenute. Le difficoltà da alcuni genetisti prospettate sono più teoriche che pratiche, le eventuali degenerazioni potranno sempre essere poste in chiara evidenza dal controllo.

Dal punto di vista delle osservazioni di carattere particolare, si chiede all'onorevole relatore e anche all'onorevole Sottosegretario il significato della lettera c) dell'articolo 1. In essa è detto: « La novità vegetale, qualunque sia l'origine, artificiale o naturale, della varietà di partenza, deve potersi nettamente distinguere per uno o più caratteri importanti da ogni altra varietà vegetale ».

Sembrerebbe superfluo tutto il resto, cioè le parole: « che risulti notoriamente conosciuta alla data in cui la protezione è richiesta. Tale notorietà può essere accertata a mezzo di vari elementi, quali: coltura e commercializzazione già in corso, iscrizione già effettuata, o in corso, su un registro ufficiale di varietà vegetali, presenza in collezioni, o descrizione precisa in pubblicazioni ». Questa norma si riferisce alla novità vegetale o alla varietà di confronto? Questa è l'incertezza. Se si dovesse riferire alla varietà vegetale, sembrerebbe superflua, perchè eccessivamente complicata. Se dovesse riferirsi invece alla varietà di confronto, potrebbe sembrare equivoca e turbativa. Pertanto si propone di sopprimere le parole successive a: « ogni altra varietà vegetale ».

Per il secondo comma, evidentemente la questione è la stessa, perchè si riallaccia al significato della lettera c) dell'articolo 1. Il secondo comma, infatti, recita: « Tuttavia, il fatto che una novità vegetale abbia formato oggetto di prove colturali, o sia stata iscritta, o sia stata presentata per l'iscri-

zione, in un registro ufficiale, non può venire opposto al costitutore di questa novità, o al suo avente causa ». Evidentemente, quando parliamo di novità vegetali, queste non possono essere riferite che ad altre varietà vegetali conosciute. Pertanto l'inserimento di questa norma, secondo me, potrebbe determinare interpretazioni tali da causare notevole disordine.

Infine l'ultimo comma recita: « Non possono costituire oggetto di brevetto i processi per produrre le novità vegetali ». Evidentemente il procedimento biologico riguarda la fecondazione, che in natura avviene in una sola maniera, e non si può brevettare il sistema di fecondazione o il sistema di scelta. Sarà brevettato un nome, quello dato alla novità vegetale. Sarà brevettato un grano « Nazareno Strampelli », un « San Pastore » eccetera, ma non il procedimento biologico seguito per ottenerli che fa parte del complesso dei mezzi posti dalla natura a disposizione dell'uomo.

Quello che in definitiva conta è il riconoscimento del nobile lavoro svolto dai costitutori di novità vegetali, ad esclusivo vantaggio della produzione, e l'inserimento del nostro Paese nel sistema internazionale.

Sarà compito dell'Esecutivo di regolamentare l'iscrizione delle accennate novità in un « Registro nazionale delle novità vegetali » e di provvedere all'organizzazione di campi conservativi delle novità stesse.

Per il momento, per una pratica iniziale impostazione del fatto nuovo, potrebbero essere riconosciute, senza remore, quelle novità da tempo note, diffuse e commercializzate, dichiarate valide nei confronti del miglioramento qualitativo della produttività, con la sola riserva di accertamenti rapidi sulla rispondenza delle caratteristiche individuali agli indirizzi di miglioramento.

Per le « novità » di attuazione, l'accertamento « di merito » delle caratteristiche morfologiche e fisiologiche dichiarate, potrebbe essere svolto a solo scopo indicativo; basti infatti soffermarsi sulla considerazione che ogni pianta reagisce in modo diverso ai differenti ambienti e non è facile stabilire un qualsiasi indice ecologico a carattere generale.



Occorre infine la collaborazione di tutti gli interessati per dare ai costitutori ed ai consumatori italiani una legge che possa difendere una volta per sempre il prodotto del lavoro e dell'intelligenza. Provvedimento che fino ad oggi è mancato.

Spero, onorevoli colleghi, che la vostra comprensione determini la soluzione di un problema da tempo atteso che normalizzi un settore estremamente importante per la difesa del nostro prodotto di qualità e del progresso del lavoro dei genetisti italiani. *(Vivi applausi dal centro).*

**P R E S I D E N T E .** Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**B E R N A R D I N E T T I , relatore.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il relatore pensa di rispondere molto brevemente su alcune limitate considerazioni di ordine generale e di concludere, naturalmente, esprimendo il pensiero della Commissione sulla proposta presentata dal collega Adamoli di rinvio del disegno di legge nuovamente in Commissione perchè sia esaminato congiuntamente dalla 9<sup>a</sup> ed 8<sup>a</sup> Commissione, riservandosi naturalmente, nel caso che si abbia a discutere ulteriormente il disegno di legge e quindi si passi all'esame degli articoli, di rispondere volta per volta ai presentatori degli emendamenti che sono giunti al tavolo della Commissione discretamente numerosi. Il relatore si permette di richiamare la vostra attenzione, onorevoli colleghi, sulla novità (chiedo scusa del bisticcio di parola tra il titolo del disegno di legge e la novità intesa come sostantivo che voglia sottolineare una caratteristica del provvedimento) e l'importanza del disegno di legge che ha per oggetto le novità vegetali.

Come è stato riconosciuto dai colleghi che hanno preso la parola in questa discussione, già per quanto riguarda la situazione che abbiamo registrato in campo internazionale si è constatato che gli altri Stati hanno già, e da molto tempo, riconosciuto le novità vegetali e, riconoscendole, hanno stabilito un

ordinamento giuridico in questo settore, in maniera da garantire le ansie e le preoccupazioni dei costitutori. È stato giustamente riconosciuto dai colleghi che mi hanno preceduto il lavoro dei costitutori, lavoro fatto di costanza, di pazienza, di tanti sacrifici, che talora dura anni ed anni di ricerca attraverso la catalogazione della famiglia nel sistema dell'ibridazione, catalogazione che può arrivare, come ha ricordato un tecnico, il collega Carelli, anche alla famiglia dieci; il che significa attendere ben dieci stagioni, dieci anni prima di arrivare a fissare con una certa tranquillità dei caratteri positivi per poi sfruttare i medesimi. Ma unitamente a questa ricerca, fatta di costante e continuo lavoro e di tanta tenace pazienza, vi è naturalmente un'attività intensa da parte del costitutore caratterizzata dal desiderio di arrivare a concludere, di creare una nuova varietà vegetale; vi è l'intervento del costitutore con i suoi studi e la sua intelligenza per arrivare alla creazione di una nuova varietà che sia utile alla società. L'utilità, è stato già ricordato dai colleghi che mi hanno preceduto, può anche trovarsi nella creazione di un nuovo fiore, di un colore più sgargiante o di un nuovo profumo, sempre rimanendo nel campo dei fiori. Era pertanto necessario che tutta questa attività fosse tutelata da parte del legislatore; che ci fosse, in altri termini, una norma giuridica che garantisse queste ansie del costitutore e che gli desse la tranquillità e la sicurezza che la sua fatica, il suo tormento avrebbero avuto, con il riconoscimento giuridico, anche l'appagamento di quelli che sono i necessari e naturali interessi di ogni persona fisica, di ogni individuo. Quindi la legge è importante, anche se arriviamo in ritardo rispetto agli ordinamenti giuridici oltreatlantici ed europei; e l'importanza di questa legge è conclamata anche da quelle considerazioni che abbiamo fatto per iscritto e che sono state ribadite e ripetute dai colleghi che mi hanno preceduto, e che io mi sono limitato soltanto, molto brevemente, a ricordare.

La legge indubbiamente presenta un altro aspetto positivo anche in relazione allo sprone che deve informare il settore della ri-

cerca. Se attraverso norme giuridiche diamo una garanzia di legittimità al lavoro del costituente, implicitamente e chiaramente con questa legge diamo un ulteriore avvio, uno sprone all'attività dei costitutori, i quali in questo settore scientifico hanno già dimostrato nel nostro Paese di lavorare per l'interesse della collettività. Essi non erano assolutamente tutelati in precedenza da alcuna norma giuridica. Con questa tutela consentiamo a costoro di lavorare in un'atmosfera di maggiore serenità e di maggiore tranquillità.

È stato indubbiamente rilevato un altro aspetto di questo disegno di legge, quello della pubblica utilità; e mi è piaciuto che il collega Carelli abbia voluto ricordare nel suo intervento un suo conterraneo, il compianto professor Strampelli, senatore del Regno, che compì le famose ricerche cui il collega Carelli ha fatto riferimento proprio nella mia città di Rieti. Il senatore professor Strampelli, avvalendosi delle leggi del Mendel, all'inizio di questo secolo, incominciò proprio nella mia città di Rieti a lavorare sulla ibridazione di grani, e, attraverso un lavoro fatto di tenacia, di dedizione e, consentitemelo, di tanto amore, riuscì a creare molte varietà di grani; in un primo tempo di grani precoci, resistenti alla ruggine e all'allettamento, in un secondo tempo anche di grani non precoci, cioè grani tardivi, in parecchie varietà.

Egli veramente contribuì in maniera senz'altro poderosa a dare un'impostazione nuova all'attività cerealicola riferentesi al settore della produzione del grano nel nostro Paese. Proprio con le conclusioni cui pervenne il professor Strampelli si poté arrivare, nella produzione del nostro Paese, a raggiungere delle mete che era un sogno sperare qualche anno prima che egli appunto pervenisse a quelle conclusioni.

Il professor Strampelli nel settore del grano e gli altri costitutori in altri settori hanno veramente e concretamente contribuito, avvalendosi della loro preparazione scientifica e con un lavoro tenace, a dare un impulso concreto, un impulso abbastanza vivace all'economia del Paese in determinati settori di particolare importanza per la nostra economia.

A D A M O L I . Senza brevetto!

B E R N A R D I N E T T I , *relatore*. Senza brevetto. Di qui, naturalmente, scaturisce un'altra doverosa considerazione, che è già stata accennata in questo mio intervento conclusivo: bisogna tener conto, caro collega Adamoli, di questo aspetto umano e soggettivo.

Se si è arrivati, da parte di questi generosi della genetica, a conclusioni così positive e concrete senza una garanzia ed una tranquillità giuridica, certo non è giusto che si prosegua su questa strada; non è giusto, cioè, che proseguendo su questa strada, non sia dato l'adeguato riconoscimento della concessione di un brevetto a coloro che, dopo tante fatiche, dopo tante preoccupazioni, dopo tanto lavoro, arrivano a dare tanti benefici alla collettività. Ed anche questo sotto un certo aspetto, collega Adamoli, è previsto nella sua proposta di legge.

Ella, rivolgendosi nel suo intervento al collega Zaccari, ha voluto ricordargli che né nella sua relazione al disegno di legge né in base ad altri fatti che ella ha ricordato — convegni, recenti riunioni dei consigli provinciali nella sua Liguria — né da parte sua, né della parte politica alla quale appartiene, non si era affatto misconosciuta la figura dell'ottenitore. E qui, senatore Adamoli — mi creda, non voglio entrare in polemica nei suoi confronti — non siamo d'accordo. Quando lei nella sua proposta di legge invece della concessione di un brevetto postula soltanto la registrazione della novità, registrazione che può avvenire attraverso quel famoso registro che deve tenere l'ufficio che dovrà essere creato, in base alla sua proposta di legge, presso il Ministero dell'agricoltura, è chiaro che lei, in un certo qual modo, parte dal presupposto di misconoscere un poco (può darsi che io abbia male interpretato) la figura dell'ottenitore. Perché se all'ottenitore lei non riconosce, come avviene ad esempio nel campo industriale, la concessione del brevetto e si limita a riconoscergli la famosa registrazione, è chiaro che in un certo qual modo — mi consenta, onorevole collega — debbo ritenere che lei abbia un poco disconosciuto o pretermesso la figura dell'ottenitore.

L'impostazione alla quale lei si è attenuto nella sua proposta di legge, senatore Adamoli, non ci ha trovato consenzienti in Commissione nè può trovarci d'accordo qui in Aula. Forse la mia relazione, nella sua brevità, le può essere sembrata un po' cruda, e gliene chiedo scusa. Vorrei soltanto aggiungere qualche considerazione su alcune particolari norme contenute nella sua proposta di legge.

Tra l'altro ella prevede la denuncia da parte del libero coltivatore della novità vegetale ottenuta e coltivata liberamente e, dopo la denuncia, l'intervento di quel famoso ufficio per la tutela delle varietà vegetali ornamentali a riproduzione agamica al fine di liquidare il premio del 5 per cento del reddito medio nazionale annuo di una pianta della specie considerata. Mi consenta di chiederle: come possiamo stare tranquilli, in questo nostro bel Paese illuminato da un sole molto invidiato da quelli che non lo hanno, ma anche con tanti altri aspetti discretamente negativi, quando lei, all'articolo 8, precisa soltanto che « il coltivatore che intenda impiantare coltivazioni di novità registrate o comunque coltivi novità registrate è tenuto a dare comunicazione all'ufficio non oltre i 30 giorni successivi al nuovo impianto delle coltivazioni »? Possiamo sperare che qualcuno non si dimentichi di adempiere a questo obbligo in perfetta buona fede, oppure il contrario, e cioè che qualcun altro non se ne dimentichi in perfetta malafede? È vero che in questo caso dovrà intervenire quel famoso ufficio, ma è altrettanto vero che tale ufficio dovrebbe avere un'organizzazione capillare tale da non lasciare sfuggire nessuna mancata denuncia, perchè altrimenti non sarebbe troppo corretto questo modo di agire nei confronti di coloro che hanno tanto sofferto per ottenere una novità vegetale.

C'è altresì da considerare che nel suo disegno di legge, il quale prevede la regolazione di fatti e di rapporti giuridici, non si stabilisce nessuna sanzione, non dico di carattere penale — Dio me ne guardi! — perchè, pur essendo avvocato non ho questa particolare inclinazione, ma nemmeno di carattere amministrativo. Pertanto, anche

sotto questo aspetto, la sua proposta di legge, tutto sommato, non può essere considerata perfetta.

Vorrei pregarla di convenire, senatore Adamoli, che la sua proposta di legge, come affermava anche il collega Carelli poco fa, essendo limitata alle sole novità vegetali di piante ornamentali a riproduzione agamica, è di carattere settoriale, interessandosi altresì quasi esclusivamente dei coltivatori di tali novità. La prego di credere che anche noi siamo sensibili alle esigenze dei coltivatori, a cui vogliamo senz'altro andare incontro; ma se dobbiamo fare una legge che naturalmente deve prevedere il *quod plerumque fit*, e, trattandosi, nel campo specifico, di una legge che rappresenta una vera novità nel nostro ordinamento giuridico, è opportuno che essa preveda tutti i casi che si possono verificare, e non si limiti soltanto a un determinato settore. Ebbene, la proposta di legge governativa riguarda sia le novità vegetali che si ottengono dalle piante a riproduzione gamica sia quelle che si ottengono per riproduzione agamica. Essa prevede la sfera e i limiti del diritto per quanto riguarda la concessione del brevetto, e prevede all'articolo 7 la concessione di una licenza speciale per chi voglia — ed abbia attitudini e preparazione per farlo — propagare e coltivare la novità vegetale. A questo proposito io posso dirle, senatore Adamoli — e con questo non ho alcuna intenzione di anticipare la risposta che le darò allorchè passeremo all'esame degli emendamenti — che potremo senz'altro esaminare l'opportunità di eliminare le limitazioni previste all'articolo 7 per quanto riguarda la concessione della licenza speciale per l'uso di invenzioni brevettate concernenti novità vegetali utilizzabili per la alimentazione umana o del bestiame. Si potrebbe togliere questa limitazione ed allargare la possibilità di concedere la licenza speciale a tutti i settori delle novità vegetali. D'altra parte abbiamo già sottolineato che l'interesse pubblico è il presupposto di questa legge, e indubbiamente l'interesse pubblico è alla base della sua proposta, senatore Adamoli, anche se essa riguarda soltanto il settore di coloro che coltivano i fiori

nella sua Liguria. Ed allora, anche sotto questo aspetto, l'interesse pubblico deve essere ben controllato dalla Commissione prevista dall'articolo 9 del disegno di legge governativo. Pertanto io ritengo che, tutto sommato, anche lei, senatore Adamoli, possa accedere a quanto mi è sembrato opportuno anticipare per doveroso senso di responsabilità.

Per avere io seguito (l'ho già ricordato e chiedo scusa se lo ripeto ancora) l'azione generosa, veramente importante ed utile dell'illustre professor Nazzareno Strampelli nella mia città di Rieti, io sono un po' innamorato delle creazioni che possono essere portate all'attenzione della collettività nazionale e, se volete, della collettività mondiale, attraverso le novità vegetali che vengono create dagli ottenitori. Ed è per questo che vorrei che mi si comprendesse, collega Adamoli, nel desiderio, che ho espresso sia per iscritto nella relazione sia oralmente in sede di Commissione e ora in Aula, che questo disegno di legge possa arrivare al più presto possibile all'approvazione. Si tratta di un disegno di legge molto atteso, ed è stato dichiarato soprattutto da voi, onorevoli rappresentanti della nobile regione ligure, per quanto riguarda il settore dei fiori. Io, molto più debolmente, ho espresso questo desiderio per quanto riguarda la produzione del grano da seme, che ha rappresentato l'applicazione concreta dell'azione del professor Nazzareno Strampelli.

Possiamo dunque affermare che questa legge è veramente richiesta da tanti settori. Il relatore ed altri colleghi della 9<sup>a</sup> Commissione hanno avuto numerose sollecitazioni perchè il disegno di legge venga al più presto approvato dal Parlamento, e io mi auguro che questa sera si possa chiudere questa nostra seduta, approvando appunto questo provvedimento il quale, già presentato nella seconda legislatura e decaduto, fu ripresentato nella terza legislatura; fu nominato allora relatore il compianto collega Turani, ma il disegno di legge non poté arrivare alla conclusione. È stato insomma un disegno di legge un poco disgraziato.

Il disegno di legge è stato ripresentato ancora in questa legislatura: speriamo che la

quarta legislatura, nella quale per la terza volta è stata presentata questa proposta, possa avere il piacere di approvarla. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

**P R E S I D E N T E .** Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.

**M A L F A T T I ,** *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* Signor Presidente, onorevoli senatori, debbo fare qualche rapidissima considerazione dal momento che mi rimetto alla relazione scritta che è stata presentata dal relatore senatore Bernardinetti, dichiarando altresì che condivido pienamente l'intervento che egli ha testè fatto.

Credo che il problema posto dal senatore Adamoli, e cioè se il Senato si renda ben conto che con questo disegno di legge si viene a introdurre la brevettabilità per le novità vegetali, trovi facile soluzione, dal momento che questa è, appunto, la materia sulla quale il Senato è chiamato a legiferare e questo il titolo posto dal Governo al proprio disegno di legge!

È comunque materia che riveste elementi meno drammatici di quanto forse si ritiene da parte di qualche onorevole senatore. Mi sembra insomma che non sia un problema drammatico, come in fondo la storia di questo provvedimento sta a dimostrare. Ho sentito parlare di rinvio: il Governo si rimette evidentemente al Senato che deciderà nella sua sovranità, ma auspicherebbe che a questo rinvio non si arrivasse perchè in definitiva ci troviamo in presenza di un disegno di legge che, nella sostanza, è rimasto identico dalla seconda legislatura ad oggi, di una iniziativa legislativa che trova la sua ragion d'essere in una serie di considerazioni ormai più che note.

Non dimentichiamoci che, come è stato posto in luce nella relazione governativa al disegno di legge, l'articolo 1, cioè l'articolo fondamentale che instaura il diritto di brevettabilità nella materia delle novità vegetali è, in un certo senso, una norma di interpretazione. Infatti, come è stato ricor-

dato, già sul piano giurisprudenziale abbiamo degli atti che hanno portato alla registrazione di brevetti nel campo delle novità vegetali, con quella che è stata definita una interpretazione ardita della legge del 1939. Il problema fondamentale che dobbiamo porci è dunque se tutto ciò sia lecito o no, cioè se sia lecito e opportuno che la brevettabilità venga limitata esclusivamente al settore industriale o se non sia lecito e opportuno che venga estesa anche al settore agricolo e nel caso di una risposta affermativa se non sia indispensabile, per chiarezza, integrare la legge fondamentale sui brevetti del 1939.

Io credo che sull'opportunità di estendere la brevettabilità al settore agricolo non vi sia dubbio alcuno; non vi sia dubbio, me lo consenta il senatore Adamoli, per lo stesso gruppo politico al quale egli appartiene, perchè nella passata legislatura, con un disegno di legge presentato il 31 ottobre 1958 al Senato dai senatori Montagnani Marelli, Cera-bona, Valenzi, Busoni, Bardellini, Jorio ed altri, all'articolo 1 si proponeva testualmente: « Si rilasciano brevetti di invenzione per le invenzioni nuove utilizzabili in campo industriale o agricolo », cioè si introduceva in sostanza la brevettabilità per le novità vegetali che questo stesso disegno di legge del Governo persegue.

Quando fu presentato questo disegno di legge, dal Gruppo comunista venne censurata la lentezza con la quale il Governo provvedeva all'adeguamento della legislazione sui brevetti, e si volle appunto da quel Gruppo con la propria iniziativa presentare un testo che se pur fu detto incompleto, tuttavia doveva servire da utile elemento di discussione per mettere a fuoco i problemi pendenti nel campo della brevettabilità e per dare completezza alla incompletezza della legislazione vigente; per riparare a tale lamentata incompletezza fu introdotto, tra l'altro, il settore agricolo nel campo della brevettabilità. Infatti, l'articolo 2 di questo disegno di legge, dice al paragrafo 5: « Si considera invenzione nuova », segue un elenco, e poi: « Le nuove varietà vegetali comunque ottenute, purchè non comprese in gruppi di piante che si propagano per seme, e i processi impiegati per la loro produzione, in quanto permettono di

ottenere in modo costante, sulla base della descrizione datane dall'inventore, una varietà vegetale determinata con carattere di stabilità ».

Cosa voglio dire con questo? Quando un Gruppo parlamentare del Senato nella passata legislatura affrontò con un suo disegno di legge la materia generale dei brevetti, sentì l'esigenza (che d'altra parte già era risaltata nell'interpretazione della legge in sede giurisprudenziale) di allargare la disciplina della brevettabilità anche al settore agricolo.

Quindi, in definitiva, mi è parso anche per questo precedente che il provvedimento che noi abbiamo all'esame non abbia il carattere di drammaticità che ad esso oggi è stato attribuito dal senatore Adamoli. Non mi pare che abbia questo carattere di drammaticità, perchè dobbiamo chiederci, alla rovescia, cioè non limitandoci alla floricoltura, ma allargando lo sguardo a tutto quanto il settore che questo provvedimento abbraccia, per quale mai ragione il settore agricolo dovrebbe essere discriminato rispetto al settore industriale e, al limite, se per avventura, per arrivare a sostenere questa tesi, non si sostenga implicitamente che il brevetto industriale sia di per se stesso una remora all'avanzamento economico, allo sviluppo tecnologico, alla ricerca scientifica nel settore industriale. Dal momento che nessuno sostiene questa tesi, dal momento che nessuno sostiene che il brevetto industriale di per se stesso, la brevettabilità industriale di per se stessa siano una remora allo sviluppo del settore industriale, non si capisce per quale ragione si debba sostenere, all'opposto, che la brevettabilità estesa al settore agricolo costituisca una remora allo sviluppo di tale settore. La riprova di questa affermazione, e proprio nel campo della floricoltura, la ricaviamo del resto vedendo come si sono comportati gli altri Paesi in questa materia. Cioè dobbiamo domandarci: noi interveniamo con questo disegno di legge in termini di novità assoluta, su un terreno di difficile sperimentazione legislativa (mi sia consentita l'espressione) o invece non facciamo altro che adeguarci tardivamente ad una situazione legislativa che altri Paesi hanno già maturato e già praticano? La risposta è chia-

ra e precisa: non si tratta altro che di adeguarci tardivamente alle altrui legislazioni e rispetto alla nostra stessa legislazione, che pure ha dato modo (lo ripeto per la terza volta) ad una interpretazione giurisprudenziale che ha consentito di brevettare novità vegetali; non si tratta altro se non di dare certezza al diritto.

Debbo dire per obiettività che non in tutti i Paesi esiste la brevettabilità estesa al settore agricolo; ma certamente essa esiste in molti Paesi, e in Paesi che sono molto avanzati e con alcuni dei quali ci scontriamo anche in determinati settori agricoli, come per esempio nel settore della floricoltura. Sono già stati ricordati dal senatore Bernardinetti i più lontani precedenti, cioè la disciplina della brevettabilità che fu introdotta per le novità vegetali nel 1928 dal Canada e nel 1930 dagli Stati Uniti. Ma per occuparci di Paesi più vicini a noi, faccio rilevare che in Francia vengono rilasciati brevetti in base alla vigente legislazione sui brevetti per invenzioni industriali nel settore delle nuove varietà vegetali, ed è attualmente pendente un provvedimento di legge di fronte al Parlamento francese per regolare meglio la materia anche in base alla convenzione di Parigi, quella stessa convenzione che è stata presentata alla ratifica delle Camere italiane. Credo sia interessante fare cenno di quanto avviene nella Germania federale, ove il brevetto per le invenzioni industriali è esteso al settore delle novità vegetali per le piante non alimentari: esiste cioè in quel Paese specificamente questa disciplina per il settore della floricoltura. Ed egualmente essa esiste in Belgio.

Quindi, in definitiva, da questi brevi richiami noi possiamo affermare che questa proposta di legge non è altro che una interpretazione della disciplina generale stabilita con la legge del 1939. Non si tratta di nessuna rivoluzione, ma quanto meno di una applicazione tardiva al nostro ordinamento interno delle naturali conseguenze di determinati impegni di carattere internazionale che il nostro Paese ha assunto sottoscrivendo, ad esempio, la convenzione di Parigi del 1961, e non solamente questa, ma tutte le precedenti a cominciare da quella del 1883. È la introduzione nel nostro Paese di una

disciplina che già esiste, ed esiste da molti anni, come abbiamo visto, in altri Paesi vicini a noi, come la Francia, la Germania occidentale, il Belgio, o lontani come gli Stati Uniti o il Canada e che non ha dato, a nostra notizia o informazione, adito a cattive applicazioni, a situazioni monopolistiche, a distorsioni di qualsiasi genere o natura. È il termine, infine, di una discriminazione non giustificata che fino a questo momento, di fatto, è esistita tra il settore agricolo ed il settore industriale rispetto alla materia della brevettabilità. E se si ritiene che il brevetto industriale sia un elemento di stimolo, oltre che una garanzia evidente dei diritti personali, nel campo della ricerca scientifica, nel campo dello sviluppo tecnologico, non si capisce perchè non si debba intendere egualmente che il brevetto industriale applicato al settore agricolo possa essere un fatto benefico per il settore agricolo stesso, cioè suscitatore di progresso e non invece remora al progresso.

È per questa ragione, pertanto, che il Governo auspica che il Senato e quindi la Camera vogliano approvare rapidamente questo disegno di legge che si trascina — diciamo pure — di legislatura in legislatura non ottenendo dei sostanziali dissensi, raccogliendo al contrario dei consensi ma non riuscendo poi ad arrivare al termine del suo iter legislativo per il fatto che probabilmente viene ritenuto un provvedimento minore. Non vi è dubbio che, rispetto a tanti provvedimenti, sia minore, ma non al punto di non riuscire mai, pur ricevendo il consenso della maggioranza, a tagliare il traguardo della approvazione delle due Camere e quindi a diventare legge dello Stato.

Mi auguro pertanto che il provvedimento presentato dal Governo venga approvato dal Senato. Nel passaggio poi all'esame dei singoli articoli mi riservo di esprimere l'opinione del Governo sugli emendamenti che sono stati presentati dagli onorevoli senatori. *(Vivi applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra).*

**P R E S I D E N T E .** Comunico che i senatori Adamoli, Compagnoni, Francavilla, Brambilla, Zampieri, Guanti, Samarita-

ni, Petrone, Bertoli, Piovano, Scotti e Fabiani hanno presentato la seguente proposta di sospensiva: « Il Senato, a conclusione della discussione generale sui disegni di legge nn. 692 e 1040, decide il loro rinvio alle Commissioni industria e commercio e agricoltura e foreste in seduta congiunta ».

Senatore Adamoli, insiste nella sua proposta di rinvio del disegno di legge in Commissione?

A D A M O L I . Sì, signor Presidente, insisto a nome del mio Gruppo perchè ritengo che, nonostante le interessanti considerazioni fatte sia dal relatore che dal rappresentante del Governo alcuni rilievi da noi sollevati mantengano la loro validità. A noi sembra che questa specie di trasporto meccanico di un regime esistente nel settore dell'industria a quello dell'agricoltura, senza un esame approfondito di tutte le conseguenze economiche in un campo così delicato e che è già motivo di grande apprensione nell'economia del nostro Paese, non sia accettabile. I brevetti nell'industria sono una cosa, i brevetti nell'agricoltura sono un'altra cosa. Ho già detto che se cominciamo ad accettare questo principio ci troviamo a brevettare anche tutto il settore della zootecnia ed avanti di questo passo e non so come nel nostro Paese vi sarà la possibilità di qualche espansione libera dell'umana iniziativa. Onorevole Sottosegretario, la drammaticità della mia denuncia non è in conseguenza di quello che accadrà o accadrà dopo l'approvazione di questo provvedimento, è in conseguenza di una reale situazione che è drammatica, e non l'ho inventata io. Lei non deve attribuirmi la volontà di creare una prospettiva che non esisterà; io ho parlato di una realtà che esiste e dell'esigenza di cambiarla. Questo provvedimento lascia le cose, nella migliore delle ipotesi, come sono. Ecco perchè la drammaticità resta. Pertanto, signor Presidente, insistiamo nella nostra proposta.

M A L F A T T I , *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Il discorso che faceva il senatore Zaccari vale anche per lei. Se attualmente la materia non

è disciplinata per quanto riguarda i brevetti, la situazione che lei denuncia (posto che sia nei termini da lei richiamati: situazione sociale, di rapporti sindacali e di categoria) non è assolutamente toccata o in bene o in male da questo provvedimento.

A D A M O L I . Ma lei con il brevetto convalida questa situazione, la legalizza.

M A L F A T T I , *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Sono due situazioni diverse. Ho l'impressione che lei confonda due piani...

A D A M O L I . Andiamo in Commissione e vedremo.

B O N A F I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

\* B O N A F I N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi del Gruppo socialista non siamo intervenuti nella discussione generale riservandoci di valutare, in sede di discussione degli emendamenti, le varie soluzioni che sono state proposte. Nelle sue dichiarazioni l'onorevole Sottosegretario ha riconosciuto l'esistenza di una lacuna legislativa, che ha portato il nostro Paese a dover affrontare, direi quasi per una pressione di carattere internazionale, il problema dell'adeguamento della propria legislazione nel settore, una lacuna legislativa che ha comportato o può aver comportato, durante questo lungo periodo, delle situazioni competitive tra colui che deteneva la varietà che poteva essere brevettata e l'altra parte costituita dal lavoratore. Ecco perchè noi ci proponiamo di valutare gli emendamenti presentati, vedendo se è possibile — almeno questo è nelle nostre intenzioni — di tener presente questo secondo soggetto, questo secondo artefice. Discuteremo perciò con il relatore e l'onorevole Sottosegretario questi emendamenti, tenendo presente il più possibile questa situazione che di fatto oggi ha creato anche delle ingiustizie tra i due protagonisti, il detentore di una specialità ed il lavoratore.

Per queste ragioni, signor Presidente, pensiamo che si possa valutare con obiettività questa situazione di fatto ed entrare nel merito della discussione degli articoli, valutando di volta in volta taluni emendamenti che a nostro avviso possano migliorare e riequilibrare una situazione che, ripeto, per una lacuna legislativa, fino ad oggi è stata motivo di sperequazioni, almeno a danno di una delle due parti protagoniste.

**BERNARDINETTI, relatore.**  
Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BERNARDINETTI, relatore.**  
Signor Presidente, già nell'intervento conclusivo che il relatore ha avuto l'onore di fare poc'anzi, ha implicitamente detto di essere d'avviso contrario alla sospensiva e al rinvio del disegno di legge all'esame congiunto della 9ª e dell'8ª Commissione.

Già è stato detto dal relatore che qualcosa può essere accolto: intendo riferirmi a un emendamento di una certa importanza, cioè quello relativo all'articolo 7, che può essere senz'altro accettato anche da parte della Commissione. Per quanto riguarda gli altri emendamenti, stiamo esaminandoli, perchè ci sono stati consegnati in questo momento e sono in un certo numero; ad ogni modo siamo in condizioni di poter dare una risposta, speriamo chiara, per tutti gli emendamenti presentati.

Ritengo quindi che sia il caso di respingere la richiesta di rinvio all'esame delle due Commissioni congiunte e di proseguire nell'approvazione del presente disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la proposta di sospensiva e di rinvio in Commissione dell'esame dei disegni di legge, avanzata dal senatore Adamoli e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvata.**

**BONAFINI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BONAFINI.** Signor Presidente, poichè all'ultimo momento sono stati presentati numerosi emendamenti, la pregherei di voler sospendere brevemente la discussione, per 10-15 minuti, in modo da poterci consultare su queste nuove proposte che vengono fatte.

**PRESIDENTE.** La Commissione è d'accordo sulla proposta avanzata dal senatore Bonafini?

**BERNARDINETTI, relatore.**  
Non abbiamo nulla in contrario a sospendere brevemente la discussione.

**CONTE.** Ma non serve a niente, tanto vale rimandare a domani!

**PRESIDENTE.** Tenuto conto che l'ora è ormai tarda, considerate le richieste formulate, la Presidenza rinvia il seguito della discussione ad altra seduta in quanto, in base agli accordi già intervenuti con il Ministro degli esteri, il Senato dovrà, nella seduta di domani, iniziare l'esame del disegno di legge n. 1410. Non appena la discussione di tale disegno di legge sarà esaurita, riprenderemo l'esame del disegno di legge n. 692.

### Sull'ordine dei lavori

**CORNAGGIA MEDICI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CORNAGGIA MEDICI.** Signor Presidente, risultano iscritti ai numeri 7 e 8 dell'ordine del giorno due disegni di legge, uno di iniziativa dei deputati Di Giannantonio, Giorgi ed altri per la concessione di medaglia d'oro al valor militare alla frazione di Pietransieri del comune di Roccaraso, (1450) l'altro dei senatori Banfi ed altri per la concessione di ricompensa al valore militare alla città di Sesto San Giovanni (1525).

Pregherei rispettosamente la Presidenza di voler, se possibile, far discutere e appro-



vare questi disegni di legge anche in un ritaglio di tempo, inserendoli quindi all'ordine del giorno tra i primi numeri; la discussione di tali disegni di legge sarà evidentemente di breve momento.

**P R E S I D E N T E .** Senatore Cornaggia Medici, la Presidenza terrà conto della sua richiesta e si augura che sia possibile discutere al più presto tali disegni di legge.

**C O R N A G G I A M E D I C I .** La ringrazio, signor Presidente.

#### Annunzio di interpellanze

**P R E S I D E N T E .** Si dia lettura della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

**G E N C O ,** Segretario:

GIUNTOLI Graziuccia, ROSATI, SAMEK LODOVICI, BERTOLA, ZACCARI, CAGNASO, BALDINI, VECCELLIO, AJROLDI, ZANNINI, DI ROCCO, TORELLI, BAROLOMEI, RUSSO, CARELLI, MONETI, BERNARDINETTI, GENCO, BERLINGIERI, VENTURI, BERLANDA, CELASCO, FERRARI Francesco, BONAFINI, FANELLI, GARLATO, MONGELLI, CREPELLANI, PEZZINI, ANGELILLI, TUPINI, PIGNATELLI, BELLISARIO, LIMONI, MORANDI, BETTONI, FERRERI. — *Ai Ministri del tesoro e della sanità.* — Per sapere come intendono provvedere alle esigenze finanziarie dell'Opera nazionale maternità e infanzia;

tenuta presente la risoluzione adottata dal Consiglio centrale dell'ONMI nella seduta del 13 aprile 1966, con la quale — in ottemperanza alle tassative disposizioni del Governo di ricondurre la spesa dell'Opera nei limiti del finanziamento assegnato — si adottano i seguenti drastici provvedimenti:

1) il licenziamento, a decorrere dal 1° luglio 1966, di tutto il personale fuori ruolo addetto agli asili-nido (oltre un migliaio di dipendenti);

2) la chiusura dalla stessa data di oltre un centinaio di asili-nido, individuati con

precisi criteri, che il Consiglio medesimo esaminerà in una prossima seduta;

considerato che i servizi dell'ONMI rientrano nella linea programmatica dell'attuale Governo e non vanno smobilitati, ma decisamente incrementati;

preso atto che l'ONMI ha una lunga esperienza e benemerita nella delicata gestione degli asili-nido per i figli delle lavoratrici da 0 a 3 anni e che è in grado di:

a) fornire personale specializzato;

b) eliminare lo squilibrio fra zone evolute e zone arretrate;

c) garantire ai bambini degli asili-nido un servizio sanitario e sociale (consultori dermocolpici, pediatrici, eccetera, centri medico-psico-pedagogici, assistenti sanitarie e sociali) a un livello tecnico-scientifico e con una capillarizzazione in tutto il territorio nazionale difficilmente attuabile da altri;

rilevato che un tale provvedimento oltre a colpire gli interessi dei dipendenti e l'attesa delle famiglie lavoratrici, disperde un prezioso patrimonio economico e morale, accumulato con l'indefesso impegno di varie generazioni. (450)

#### Annunzio di interrogazioni

**P R E S I D E N T E .** Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

**G E N C O ,** Segretario:

**MASCIARE.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se risponde a verità che l'Amministrazione comunale di Bari ha acquistato ingenti quantitativi di latte per conto della Centrale, pagandolo ad un prezzo di circa 20 lire superiore a quello di mercato, nonostante siano pervenute al Comune offerte del prodotto ad un prezzo notevolmente inferiore a quello corrisposto.

Per sapere, inoltre, se è vero che, a seguito di quanto sopra, il Comune ha subito un danno di circa 50 milioni di lire.

Per sapere, infine, se il Ministro non ritenga necessario ed urgente far svolgere

una circostanziata inchiesta in proposito, allo scopo anche di appurare eventuali responsabilità di carattere penale. (1217)

*Interrogazioni  
con richiesta di risposta scritta*

CANZIANI. — *Ai Ministri delle finanze e dell'interno.* — Per sapere se sono a conoscenza delle gravi difficoltà in cui si dibattono tutti i Comuni vicini e confinanti con il Centro nucleare dell'EURATOM di Ispra.

L'interrogante fa inoltre presente che detti Comuni sono stati costretti, a seguito dell'installazione del predetto Centro, a dover sopportare notevoli spese per l'incremento dei servizi pubblici, resi necessari con il sopraggiungere delle famiglie dei dipendenti di quel Centro e che a tale incremento di servizi non ha corrisposto un logico aumento delle entrate. Ciò anche nella considerazione che i dipendenti dell'EURATOM sono stati esentati, per accordi internazionali, dal pagamento dell'imposta di famiglia.

L'interrogante, in particolare, chiede di conoscere quali misure i Ministri competenti intendono prendere per risarcire i Comuni interessati del mancato introito conseguente all'esenzione dell'imposta di famiglia degli stranieri dipendenti dal più volte nominato Centro nucleare. (4625)

GRAY. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere la posizione del Governo nei confronti dell'ENAL e della imminente nomina del nuovo Presidente dell'Istituto indicato ufficiosamente nella persona dell'avvocato Vitaliano Rovigatti. A tale proposito si chiede di sapere come si possa giustificare la nomina alla Presidenza dell'ENAL di persona già legata alle ACLI, di cui è stata Vice Presidente, visto che, per affermazione dell'onorevole Jacometti, Presidente dell'ARCI, organizzazione paramunitista, l'ARCI e le ACLI dovrebbero di comune accordo operare nel settore del tempo libero, dopo che si sia provveduto alla abolizione dell'ENAL, ossia dell'Ente delegato dallo stesso Stato alle attività di ri-

creazione e di formazione dei lavoratori, indipendentemente da ogni politicizzazione.

Considerata la sopraddeita intesa e considerato anche che l'attuale Presidente del Consiglio nazionale della DC, onorevole Scelba, affermò, quale Ministro dell'interno, che l'ARCI aveva tendenze spiccatamente politiche e che le sue sedi erano strettamente dipendenti da quelle di un partito politico estremista, l'interrogante chiede ancora di sapere se non sia da considerarsi avventato nominare un Presidente ENAL proveniente dalle ACLI stesse e se ciò non possa in definitiva portare alla realizzazione del progetto di spartizione dell'area del tempo libero, di pertinenza statale, a tutto ed esclusivo vantaggio delle associazioni di estrema sinistra. (4626)

CATALDO, ROVERE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se sia esatto che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale abbia allo studio, presso apposita Commissione, il riordinamento di tutti i collocamenti speciali previsti dalle vigenti disposizioni di legge per le varie categorie di invalidi e di mutilati; e se sia esatto che detta Commissione abbia già in parte concluso i propri lavori, proponendo la creazione di un ente nuovo che dovrebbe provvedere a svolgere le attività finora svolte anche dall'Opera nazionale invalidi di guerra; e se non ravvisino invece la opportunità che non vengano distolte dalla sfera delle competenze dell'ONIG tutte quelle forme di assistenza attribuitele con il decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, nell'esercizio delle quali l'Organizzazione ha dato, e dà tuttora, prova della massima capacità nell'assolvere e nel realizzare in pieno i propri fini istituzionali dando valide garanzie di funzionalità, anche per l'avvenire; e se non ritengano altresì più conveniente estendere le funzioni dell'ONIG nel campo del collocamento obbligatorio anche agli invalidi per servizio, parificati agli invalidi di guerra dall'articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 474, e ciò in applicazione della legge 5 maggio 1961, n. 423, che affida appunto detta categoria all'Opera nazionale invalidi di guerra per tutte le

forme di assistenza previste, appunto, per gli invalidi di guerra; e se, infine, non si consideri tale ampliamento di attività da parte dell'ONIG utile non soltanto in osservanza delle leggi citate, ma anche dal punto di vista economico, in quanto l'Opera si è dichiarata disposta ad assumere le sue nuove funzioni senza alcun aumento di spesa per lo Stato, considerando pienamente sufficiente la sua odierna attrezzatura ed il personale attualmente in suo servizio. (4627)

MAMMUCARI, BRAMBILLA, PERNA, GIGLIOTTI, BUFALINI, ADAMOLI, PIRASTU. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere quali sono i reali motivi che impediscono di risolvere la presente vertenza SOGEME, visto che motivi sindacali effettivi non dovrebbero sussistere o non potrebbero avere grande consistenza, considerato che il costo attuale delle vertenze a carico della SOGEME-Alitalia è di gran lunga superiore all'onere annuale effettivo, che avrebbe comportato l'accoglimento dell'insieme delle richieste avanzate dalle maestranze;

e quali provvedimenti si intendano deliberare, al fine di facilitare l'opera di intermediazione dell'Ufficio regionale del lavoro di Roma e del Ministero del lavoro, resa difficile dalla non giustificata e non giustificabile, sindacalmente ed economicamente, intransigenza della SOGEME-Alitalia, come dimostra l'allegato sotto riportato « A »:

#### VERTENZA SINDACALE SOGEME

È in corso dal 12 aprile 1966 il « presidio » dello stabile, ove operava la SOGEME, da parte delle maestranze. La causa, che ha determinato la deliberazione sindacale di presidiare lo stabile dell'azienda, consiste nella comunicazione, fatta dall'Impresa alle organizzazioni dei lavoratori, della decisione di licenziamento di 78 dipendenti.

La SOGEME ha preso tale decisione, dopo aver appaltato all'Azienda analoga « De Montis » operante nell'aeroporto di Fiumicino, una parte della propria attività, a seguito dell'agitazione in atto del proprio personale. L'appalto è stato attuato il 9 aprile 1966.

La SOGEME è una società dipendente dell'Alitalia. Il suo presidente è il dottor Renato Cappelletti vice direttore generale dell'Alitalia, e presidente della SAMA, altra società dell'Alitalia. Produce vettovaglie e pasti per il personale Alitalia, che usufruisce della mensa, e per i viaggiatori della Compagnia e di 22 altre Compagnie aeree.

#### *Materia delle vertenze sindacali:*

Le organizzazioni sindacali — dopo aver prospettato sin dal settembre 1961 che le maestranze non potevano essere considerate e retribuite come appartenenti alla categoria Alberghi e Mense, settore Ristoranti, ma come appartenenti alla categoria Gente dell'Aria, perchè parte organica del gruppo Alitalia — hanno richiesto all'inizio dell'anno 1966:

- 1) aumento di 6.000 lire mensili della retribuzione;
- 2) acquisizione della 14<sup>a</sup> mensilità;
- 3) riduzione dell'orario di lavoro (oggi pari a 8 ore giornaliero);
- 4) introduzione degli scatti biennali di aumento della retribuzione;
- 5) introduzione del principio della giusta causa nei licenziamenti.

L'Intersind ha respinto le richieste; il personale della SOGEME ha effettuato, allora, uno sciopero di tre giorni: il 7, 8, 9 marzo 1966.

Il 23 marzo 1966 vi è stato un secondo incontro con l'Intersind, alla presenza anche del commendator Renato Cappelletti, presidente della SOGEME.

In tale riunione è stato proposto alle organizzazioni sindacali di chiudere la vertenza in base alle seguenti offerte:

- 1) scatti triennali a partire dal 1970;
- 2) premio pari al 50 per cento delle retribuzioni per il 1967 e il 1968;
- 3) corresponsione di 30.000 lire quale *una tantum*. Le organizzazioni sindacali hanno respinto le proposte ed hanno effettuato uno sciopero di due giorni (il 25 e il 26 marzo 1966); uno sciopero di tre ore (il 5 aprile 1966).

La SOGEME, successivamente, ha deciso di appaltare parte del servizio alla De Montis e di licenziare 78 dipendenti.

#### *Situazione generale*

L'Alitalia nel 1961 ha creato l'Azienda SOGEME, spendendo per la costruzione dello stabile e per l'attrezzatura moderna del processo produttivo industriale la somma di lire 4,5 miliardi, senza valutare il prezzo del terreno di proprietà della Compagnia.

L'utile netto dell'Azienda, nel 1965, è stato di 135 milioni di lire, su un bilancio di 2 miliardi, dopo aver effettuato ammodernamenti del 15 per cento, anche per il macchinario non utilizzato e avere effettuato gli accantonamenti di legge.

L'Alitalia dà all'Azienda 120 milioni di lire al mese.

Il costo del personale in totale, compresi gli oneri sociali, oscilla dal 18 al 20 per cento del totale delle spese.

Il Gruppo dirigente, composto di 10 unità, ha goduto di un aumento del 50 per cento della retribuzione a partire dal marzo 1966.

La retribuzione base dei funzionari è dell'ordine di alcune centinaia di migliaia di lire al mese.

#### *Costo delle vertenze*

L'accoglimento di tutte le richieste avanzate dalle organizzazioni sindacali comporta un onere di 5 milioni di lire al mese.

L'Alitalia, a causa delle vertenze in corso, spende:

1) il contributo di 200 milioni di lire al mese a favore della « De Montis » per l'apprestazione dei pasti ai viaggiatori della Compagnia e delle altre Compagnie straniere.

Una considerevole parte delle Compagnie straniere non intende usufruire dei servizi « De Montis » e si rifornisce, oggi, altrove;

2) corresponsione alla « Wagons Lits » di lire 1.700 per ogni « vassoio » vitto da fornire al proprio personale operante nell'Aeroporto; il personale corrisponde alla Compagnia lire 125 per ogni « vassoio-vitto ». La spesa « mensa » a carico della Com-

pagnia è passata da lire 170 a lire 1.575 a pasto;

3) organizzazione, in ogni settore di attività e servizio, dell'apprestamento dei pasti caldi per il proprio personale, impiantando cucine Zoppas;

4) chiusura della rivendita dei tabacchi, del bar, del chiosco giornali e stampe. La rivendita tabacchi incassava 300-350.000 lire al giorno;

5) perdita della clientela.

Il costo complessivo ammonta a cifre di gran lunga superiori a quanto annualmente avrebbe dovuto corrispondere la SOGEME alle proprie maestranze. (4628)

VERONESI. — *Ai Ministri degli affari esteri e della pubblica istruzione.* — Per sapere se e quali provvedimenti intendano adottare per sanare le sperequazioni di carattere economico attualmente esistenti tra il personale direttivo e docente di ruolo in servizio presso le scuole e gli istituti di cultura italiani all'estero ed il personale della carriera diplomatica-consolare, in occasione del riordinamento dei rapporti giuridici e del trattamento economico di detto personale, previsto dalla legge 13 luglio 1965, n. 891, contenente la delega al Governo per l'emanazione di norme relative all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri. (4629)

DI PRISCO, MASCIALE, ALBARELLO. — *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* — Per conoscere se la grave situazione in cui viene a trovarsi l'ONMI di fronte agli orientamenti del proprio Consiglio centrale di procedere dal 1° luglio 1965 alla chiusura di 150 asili-nido ed al licenziamento di oltre un migliaio di dipendenti non li induca, per avviare ad una soluzione moderna il problema dell'assistenza della maternità e infanzia, a proporre una serie di provvedimenti organici che tendano, con una generale riorganizzazione del sistema, ad affidarne la tutela a Comuni, Province, Regioni. (4630)

BERLINGIERI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere:

se non ritenga assolutamente indifferibile l'inizio dei lavori di costruzione del primo stralcio funzionale del nuovo porto di Sibari.

L'interrogante osserva che:

nella conferenza tenuta alla Camera di commercio di Milano il 29 gennaio 1966, il Ministro ebbe ad affermare efficacemente la necessità di inserire il nostro Mezzogiorno nella più ampia e generale prospettiva della ristrutturazione dell'assetto economico produttivo della società italiana, e la sua capacità di offrire concrete e positive occasioni di investimenti e di portare un contributo decisivo allo sviluppo generale dell'economia nazionale.

Non v'è dubbio che l'opera più efficiente per detto inserimento e per detta capacità sia il porto di Sibari, presupposto validissimo per il processo di sviluppo e di industrializzazione e i cui fondali sono stati riconosciuti tra i migliori del mondo.

La realizzazione del porto di Sibari costituirà la sicura e grande rinascita della nostra Calabria.

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha approvato il progetto di detto porto e un primo stralcio funzionale che ha avuto già il finanziamento di lire 2 miliardi e 800 milioni.

Pertanto urge mandare in appalto il predetto primo stralcio, senza eventualmente attendere ulteriori finanziamenti di successivi stralci: il che contrasterebbe con la stessa approvazione di un primo complesso di opere portuali, tecnicamente sicuro e già finanziato.

Nè si potrebbe pensare ad ovviare preventivamente ad eventuali ostacoli idrogeologici, i quali, semmai, potrebbero interessare il retroterra, ma non i fondali portuali, perfettamente conservati attraverso tanti secoli e quindi non il porto stesso, ma tutt'al più gli eventuali insediamenti a ridosso di esso.

Si fanno, pertanto, vivi voti perchè vengano subito appaltati e sollecitamente iniziati

i lavori del primo stralcio del nuovo porto di Sibari, accogliendo, così, le vive e pressanti attese dei molti comuni calabresi che hanno segnalato detta urgenza anche attraverso appositi ordini del giorno, alcuni dei quali sono stati consegnati nella sua recente visita in Calabria all'onorevole Presidente della Repubblica che ha affermato: « Occorre che i poteri dello Stato rivolgano la loro attenzione alla Calabria, che deve non disperare, ma lavorare ». (4631)

FANELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Premesso che l'articolo 129 della legge comunale e provinciale integrato dall'articolo 23 del regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2839, prescrive che il Consiglio comunale ogni anno nella sessione autunnale deve provvedere alla nomina dei revisori dei conti del conto consuntivo nel numero di tre, due per la maggioranza ed uno per la minoranza;

rilevato che l'Amministrazione comunale di Fiuggi ha violato reiteratamente questa norma in quanto i revisori dei conti non sono stati nominati negli anni 1964-65, rendendo così impossibile l'esame dell'approvazione del consuntivo da parte del Consiglio nonostante l'entità delle spese ammontanti a un miliardo circa;

considerato che tale comportamento dell'Amministrazione è stato palesemente determinato dalla intenzione di sottrarre l'operato della Giunta al necessario controllo del Consiglio e con esso della cittadinanza tutta, nonostante i gravi addebiti mossi pubblicamente all'operato degli amministratori, sia all'interno dello stesso Consiglio comunale, sia su organi di stampa, sia pubblicamente da rappresentanti di diverse forze politiche,

l'interrogante chiede al Ministro perchè il Prefetto di Frosinone non è intervenuto a ristabilire la legalità, così palesemente violata dagli amministratori di Fiuggi, nell'esercizio delle sue naturali funzioni tutorie, nominando, in base al preciso disposto dell'articolo unico della legge 8 marzo 1949, n. 277, quinto comma, un Commissario *ad hoc* per nominare i revisori dei conti, e restituire al Consiglio ed alla

cittadinanza il loro naturale diritto a conoscere come la Giunta ha amministrato il pubblico denaro. Al contrario, egli è intervenuto, su sollecitazione della Giunta, non già per la nomina dei revisori dei conti, ma per l'approvazione dei conti medesimi, sottraendo al dovuto controllo da parte del Consiglio l'attività finanziaria dell'Ente. (4632)

**PREZIOSI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non reputa opportuno accogliere la giusta aspirazione rassegnata al suo Ministero da parte del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei professori dell'Istituto statale d'arte di Avellino circa la istituzione di un corso di Magistero artistico presso il predetto Istituto che per virtù dei suoi dirigenti, del suo valoroso corpo insegnante e per le sue moderne attrezzature ha raggiunto nel giro di pochi anni un grado di sviluppo quanto mai efficiente e notevolissimo.

Ed invero l'istituzione del richiesto corso di Magistero artistico è una esigenza sentita dalla città e dalla provincia di Avellino per l'incremento sempre maggiore di popolazione scolastica e di licenziati che il locale Istituto statale d'arte ha realizzato in questi ultimi anni; per cui la istituzione del corso di Magistero artistico permetterebbe la frequenza *in loco* dei corsi di Magistero, anche da parte dei licenziati di altro istituto d'arte della provincia quale quello di Calitri e di quelli provenienti da città viciniori come Benevento e Salerno, centri distanti da Avellino poco più di trenta chilometri. A ciò si aggiunga che una ragione ancora più determinante per questa auspicata istituzione è da ricercarsi nella attuale fase, relativa a quei progetti di legge che sarebbero in corso di elaborazione per la ristrutturazione degli Istituti e delle Scuole d'arte e per le modifiche che si vorrebbero ad essi apportare, relativamente alla ammissione attualmente in vigore dei licenziati degli Istituti d'arte agli esami di abilitazione per lo insegnamento del disegno nelle Scuole medie.

L'interrogante fa notare altresì al Ministro della pubblica istruzione che tanto più

si rende possibile ed è auspicabile la istituzione del corso di Magistero artistico richiesto presso l'Istituto d'arte di Avellino, in considerazione del fatto specifico che tale istituzione non importerebbe alcun aggravio di spesa per il bilancio del suo Ministero, dal punto di vista più rilevante, quello delle aule, e delle attrezzature necessarie per il funzionamento del corso medesimo, in quanto presso l'Istituto statale d'arte di Avellino ve ne è disponibilità immediata, nè mancherebbero insegnanti all'altezza del compito che potrebbe essere loro affidato per capacità, requisiti e titoli.

Si ha fiducia quindi che si possa addvenire all'auspicata istituzione del corso di Magistero artistico all'inizio dell'anno scolastico 1966-67. (4633)

**PIOVANO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali determinazioni intendano assumere di fronte alle risultanze della gestione finanziaria dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, che, stando a quanto segnala la relazione della Corte dei conti comunicata alla Presidenza del Senato il 9 dicembre 1965, presenta per l'esercizio finanziario 1963-64 una situazione di grave squilibrio, dovuta al peso crescente delle spese di funzionamento rispetto alle disponibilità di bilancio.

Si constata, infatti, che per l'esercizio 1963, su 509,5 milioni di lire di spese complessive della Presidenza e degli uffici periferici, sono stati impegnati per il funzionamento 258,4 milioni di lire, pari al 50,72 per cento e per l'assistenza 251,1 milioni di lire, pari al 49,28 per cento; mentre per l'esercizio 1964, essendo ascese le spese complessive, della Presidenza e degli uffici periferici, a 480,1 milioni di lire, le spese per il funzionamento hanno inciso in ragione di 306,9 milioni di lire (pari al 63,93 per cento) e quelle per l'assistenza in ragione di 173,2 milioni di lire (pari al 36,07 per cento).

Si gradirebbe in particolare avere dettagliate spiegazioni sul caso-limite verificatosi presso l'Ufficio provinciale di Pavia che nel-

l'esercizio 1964 ha speso per il solo funzionamento ben il 75 per cento del proprio bilancio. (4634)

PIOVANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali determinazioni intenda assumere in merito alla richiesta del comune di Mede, intesa a istituire una sezione staccata del 1° corso biennale di Istituto tecnico a tipo industriale.

Si fa presente che il Comune ha già provveduto, con deliberazioni del 28 dicembre 1965 e dell'8 aprile 1966, ad assumere a proprio carico tutti gli oneri di legge.

L'istituzione della nuova scuola risponde a pressanti ed urgenti esigenze della vita economica non solo di Mede, ma di tutta la zona circostante, in via di rapido e crescente sviluppo industriale. (4635)

#### **Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 27 aprile 1966**

PRESIDENTE. — Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 27 aprile, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

#### **I. Discussione del disegno di legge:**

Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee e del Protocollo sui privilegi e le immunità, con Atto finale e Decisione dei rappresentanti dei Governi, firmati a Bruxelles l'8 aprile 1965 (1410) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

#### **II. Seguito della discussione dei disegni di legge:**

1. Tutela delle novità vegetali (692).

2. ADAMOLI ed altri. — Disciplina dello sfruttamento delle varietà vegetali ornamentali a riproduzione agamica (1040).

#### **III. Discussione dei disegni di legge:**

1. Istituzione di licenze obbligatorie sui brevetti per invenzioni industriali (878).

2. TRABUCCHI ed altri. — Norme per l'acceleramento dei pagamenti dovuti alle aziende elettriche minori trasferite all'Ente nazionale energia elettrica in base alla legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e alla legge 27 giugno 1964, n. 452 (1049).

3. Delega al Governo per l'emanazione di norme relative alla semplificazione dei controlli (1214).

4. Deputati DI GIANNANTONIO; GIORGI ed altri. — Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione di medaglia d'oro al valor militare alla frazione di Pietransieri del Comune di Roccaraso (1450) (*Approvato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente della Camera dei deputati*).

5. BANFI ed altri. — Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione di ricompensa al valore militare alla Città di Sesto San Giovanni (1525).

6. MORVIDI. — Abrogazione degli articoli 364, 381, 651 e modificazioni agli articoli 369, 398, 399 del codice di procedura civile (233).

7. Deputati BERLINGUER Mario; COCCIA ed altri; PENNACCHINI ed altri. — Modifiche degli articoli 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) del Codice penale (665) (*Approvato dalla 4<sup>a</sup> Commissione permanente della Camera dei deputati*).

8. ORLANDI ed altri. — Modifiche alle disposizioni concernenti il rilascio e la durata delle licenze di pesca (883).

9. Proroga dell'efficacia delle norme sull'assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali obbligatorie (1500).

#### **IV. Seguito della discussione del disegno di legge:**

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — Modificazioni all'articolo 135, alla dispo-

416<sup>a</sup> SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 APRILE 1966

sizione transitoria VII della Costituzione e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (201).

V. Discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni integrative della legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (202).

2. Proroga della delega contenuta nell'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, per la unificazione di servizi nel Ministero della sanità (588).

La seduta è tolta (ore 19,55).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari